



Regione
Lombardia

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

SOMMARIO

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 106 del 18 luglio 2012

Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3768 al n. 3789)	3
Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3790 al 3792)	4
Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 3793 al n. 3802)	4

Deliberazione Giunta regionale 18 luglio 2012 - n. IX/3778

Modifiche all'allegato «A» della d.g.r. n. VIII/4890 del 2007, «Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo» con specifico riferimento alla tabella contenente i punteggi relativi al paragrafo 2) «Carico familiare»	5
--	---

Deliberazione Giunta regionale 18 luglio 2012 - n. IX/3779

Determinazione in ordine alla sperimentazione del fattore famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)"	6
---	---

Deliberazione Giunta regionale 18 luglio 2012 - n. IX/3785

Autorizzazione all'esclusione dalla disciplina dell'E.R.P. di n. 84 alloggi dell'A.L.E.R. di Mantova, localizzati in comuni vari della provincia di Mantova (art. 26, c. 2, r.r. n. 1/2004, modificato da r.r. n. 3/2011) da adibire alle esigenze residenziali delle popolazioni colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012	15
---	----

Deliberazione Giunta regionale 18 luglio 2012 - n. IX/3792

Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche	23
---	----

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Occupazione e politiche del lavoro

Decreto dirigente struttura 17 luglio 2012 - n. 6403

Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412.	44
---	----

Decreto dirigente struttura 17 luglio 2012 - n. 6404

Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412.	44
---	----

D.G. Sanità

Decreto dirigente unità organizzativa 16 luglio 2012 - n. 6306

Approvazione piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie	46
---	----

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

Decreto dirigente unità organizzativa 18 luglio 2012 - n. 6435

Determinazioni in merito al decreto n. 3794 del 3 maggio 2012 «Approvazione del bando: Responsabilità sociale per la competitività di impresa»: proroga dei termini di presentazione delle domande.	61
---	----

D.G. Territorio e urbanistica

Decreto dirigente struttura 17 luglio 2012 - n. 6397

Estinzione del procedimento e archiviazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 presentata dalla ditta Profacta s.p.a. per una discarica da realizzarsi in loc. Macogna, Comune di Cazzago San Martino (BS)	62
---	----

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

Decreto dirigente struttura 17 luglio 2012 - n. 6398

Diniego dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla Isolaverde s.r.l per un nuovo impianto di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del citato decreto legislativo, in Comune di Gambolò (PV) 62

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

Seduta di Giunta regionale n. 106 del 18 luglio 2012
Ordine del giorno - Deliberazioni approvate (dal n. 3768 al n. 3789)

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

A1 - SEGRETARIATO

A102 - SEDE TERRITORIALE DI BERGAMO

(Relatore il Presidente Formigoni)

3768 - APPROVAZIONE IPOTESI CONTRATTO DI RECUPERO PRODUTTIVO FINALIZZATO ALLA RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE DELLA «CARTIERA PAOLO PIGNA S.P.A.» ED ALLA CONTESTUALE RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE DELL'INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN VIA DI DISMISSIONE - (DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE GIBELLI E GLI ASSESSORI BELOTTI, ROSSONI, PERONI E RAIMONDI)

DIREZIONE CENTRALE AA AFFARI ISTITUZIONALI E LEGISLATIVO

AA01 - AVVOCATURA

(Relatore il Presidente Formigoni)

3769 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI LA CORTE COSTITUZIONALE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 8 DELLA L.R. N. 7/12 IN MATERIA DI RECLUTAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PROF. FABIO CINTIOLI DEL FORO DI ROMA

3770 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO, PER L'ANNULLAMENTO E LA RIFORMA DELLA SENTENZA N. 3199/11, RESA DALLA SEZ. 3^A DEL TAR LOMBARDIA, RIGUARDANTE L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, TRA L'ALTRO, DELLA CIRCOLARE REGIONALE DIREZIONE GENERALE SANITA' PROT. H1.2010.0040204 DEL 10 DICEMBRE 2010 AVENTE AD OGGETTO «LEGGE N. 122/2010 - ART. 11, COMMA 6. SCONTO 1,82% A CARICO DELLE FARMACIE. PRECISAZIONE DI AIFA SUL PARERE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI CATIA GATTO E PIO DARIO VIVONE (NS. RIF. N. 316/12)

3771 - IMPUGNATIVA AL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA TAR LOMBARDIA N. 1403/2012 IN MATERIA DI VARIANTE DI P.R.G. NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV.TI PIERA PUJATTI E ANNALISA SANTAGOSTINO DELL'AVVOCATURA REGIONALE (PRAT. AVV.RA N. 334/2012)

3772 - COSTITUZIONE NEL GIUDIZIO PROMOSSO AVANTI IL TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, PER L'ANNULLAMENTO DEL DECRETO 20 APRILE 2012 N. 3480 PUBBLICATO SUL BURL N. 18 DEL 2 MAGGIO 2012, CON IL QUALE LA REGIONE LOMBARDIA - SEDE TERRITORIALE DI PAVIA - HA RICONOSCIUTO UNA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE PER TITOLO LEGITTIMO, IN BASE ALL'ART. 2, LETT. A) DEL T.U. 1775/1933. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. MARCO CEDERLE DELL'AVVOCATURA REGIONALE (NS. RIF. N. 335/2012)

3773 - INTERVENTO AD OPPONENDUM NEI GIUDIZI PENDENTI AVANTI IL TAR LOMBARDIA CONTRO IL COMUNE DI MILANO E ALER MILANO PER L'ANNULLAMENTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2121 DELL'11 SETTEMBRE 2009 E DEGLI ATTI CONNESSI E CONSEGUENTI CONCERNENTI LA GESTIONE DEL PATRIMONIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DI PROPRIETA' COMUNALE. NOMINA DEL DIFENSORE REGIONALE AVV. PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE

3774 - REVOCA DELLA D.G.R. N. 3132 DEL 20 MARZO 2012 RECANTE L'IMPUGNATIVA ALLA CORTE D'APPELLO DI MILANO DELLA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI MILANO N. 4490/11 IN MATERIA DI IDONEITA' ALLA NOMINA DI DIRETTORE SANITARIO

3775 - IMPUGNATIVA AVANTI IL CONSIGLIO DI STATO DELLA SENTENZA N. 1914/2012 RESA DAL TAR LOMBARDIA NEL CORSO DEL GIUDIZIO RG 1359/2011 CONCERNENTE «PROGRAMMA DELLE INFRASTRUTTURE STRATEGICHE, POTENZIAMENTO DELLA LINEA FERROVIARIA RHO - ARONA, PRIMO LOTTO FUNZIONALE RHO - PARABIAGO». NOMINA DEI DIFENSORI REGIONALI AVV. PIERA PUJATTI DELL'AVVOCATURA REGIONALE E PROF. AVV. ERNESTO STAJANO DEL FORO DI ROMA

DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA AD - DIREZIONE CENTRALE AD PROGRAMMAZIONE INTEGRATA (Relatore il Presidente Formigoni)

3776 - RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 102/90 («LEGGE VALTELLINA») - ANNO 2011 - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI)

DIREZIONE GENERALE E OCCUPAZIONE E POLITICHE DEL LAVORO

(Relatore l'assessore Rossoni)

E104 - ATTUAZIONE DELLE RIFORME, STRUMENTI INFORMATIVI E CONTROLLI

3777 - DETERMINAZIONI IN ORDINE AL PROGETTO EUROPEO «MULTIPLICARE COMPETENZE CON GLI STAKEHOLDERS (MCS)» NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA COMUNITARIO «PROGRAMMA DI APPRENDIMENTO PERMANENTE»

3778 - MODIFICHE ALL'ALLEGATO «A» DELLA D.G.R. N. VIII/4890 DEL 2007, «PROCEDURE E MODALITA' OPERATIVE PER L'AVVIAMENTO A SELEZIONE NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI PERSONALE DA INQUADRARE NEI LIVELLI ECONOMICI E FUNZIONALI PER I QUALI E' PREVISTO IL SOLO REQUISITO DELL'ASSOLVIMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO» CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA TABELLA CONTENENTE I PUNTEGGI RELATIVI AL PARAGRAFO 2) «CARICO FAMILIARE»

DIREZIONE GENERALE G FAMIGLIA, CONCILIAZIONE, INTEGRAZIONE E SOLIDARIETA' SOCIALE

(Relatore l'assessore Boscagli)

G104 - SERVIZI E INTERVENTI SOCIALI E SOCIOSANITARI

3779 - DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA SPERIMENTAZIONE DEL FATTORE FAMIGLIA IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 29 FEBBRAIO 2012 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 MARZO 2008, N. 3 (GOVERNO DELLA RETE DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI ALLA PERSONA IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO) E 13 FEBBRAIO 2003, N. 1 (RIORDINO DELLA DISCIPLINA E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA OPERANTI IN LOMBARDIA) - (A SEGUITO DI PARERE DELLA COMMISSIONE CONSILIARE)

DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E RETI

(Relatore l'assessore Raimondi)

T106 - PROTEZIONE ARIA E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI E INDUSTRIALI

3780 - LINEE GUIDA PER LA CARATTERIZZAZIONE DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PROVENIENTI DALLA ATTIVITA' DI NOBILITAZIONE FILATI, TESSUTI O PRODOTTI TESSILI IN GENERALE

DIREZIONE GENERALE U CASA

(Relatore l'assessore Zambetti)

U101 - PROGETTI E PROGRAMMI INNOVATIVI PER LA CASA

3781 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'E.R.P. DI N. 1 ALLOGGIO DEL COMUNE DI DALMINE (BG) PER DESTINARLO A SERVIZI SOCIALI (ART. 26, C. 1, R.R. N. 1/2004, MODIFICATO DA R.R. N. 3/2011)

3782 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'ERP DI 5 ALLOGGI DELL'ALER DI SONDRIO DA DESTINARE A STUDENTI, RICERCATORI E A PORTIERATO SOCIALE (R.R. 1/2004, MODIFICATO DAL R.R. 3/2011)

3783 - AUTORIZZAZIONE AL COMUNE DI LEGNANO ALL'AUMENTO DELLA PERCENTUALE DEGLI ALLOGGI ASSEGNABILI IN DEROGA ALLA GRADUATORIA (ART. 14 C. 4 R.R. 1/2004 MODIFICATO DAL R.R. 3/2011)

3784 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'ERP DI 1 ALLOGGIO DELL'ALER DI BERGAMO NEL COMUNE DI CARAVAGGIO DA DESTINARE AD AMBULATORIO MEDICO (ART. 26 C. 2 R.R. 1/2004, MODIFICATO DAL R.R. 3/2011)

U102 - WELFARE ABITATIVO, EDILIZIA UNIVERSITARIA E ATTUAZIONE MISURE PER LA CASA

3785 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESCLUSIONE DALLA DISCIPLINA DELL'E.R.P. DI N. 84 ALLOGGI DELL'A.L.E.R. DI MANTOVA, LOCALIZ-

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

ZATI IN COMUNI VARI DELLA PROVINCIA DI MANTOVA (ART. 26, C. 2, R.R. N. 1/2004, MODIFICATO DA R.R. N. 3/2011) DA ADIBIRE ALLE ESIGENZE RESIDENZIALI DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

DIREZIONE GENERALE Z TERRITORIO E URBANISTICA
(Relatore l'assessore Belotti)

Z103 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

3786 - IPOTESI DI ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI VALORIZZAZIONE DEL LAGO D'IDRO

Z1 PROVVEDIMENTI DI CONTROLLO

(Relatore l'assessore Bresciani)

3787 - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA «MELLINO MELLINI» DI CHIARI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009)**3788** - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICHIATRIA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009)**3789** - AUTORIZZAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE TRA «L'AZIENDA OSPEDALIERA PAPA GIOVANNI XXIII» (GIA' «AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO») E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA (ART. 18, C. 6, L.R. N. 33/2009)**Ordine del giorno integrativo - Deliberazioni approvate (dal n. 3790 al 3792)**

B) PROPOSTE DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

DIREZIONE GENERALE M AGRICOLTURA
(Relatore l'assessore De Capitani)

M103 - MULTIFUNZIONALITÀ E SOSTENIBILITÀ DEL TERRITORIO

3790 - DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 2004 N. 102 E SUCCESSIVE MODIFICHE: DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DANNEGGIATI E SPECIFICAZIONE DELLE PROVVIDENZE DA APPLICARSI A SEGUITO DEGLI «EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012» NELLA PROVINCIA DI MANTOVA. PROPOSTA AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DI DECLARATORIA DELL'ECCEZIONALITA' DELL'EVENTO**DIREZIONE GENERALE H SANITA'**
(Relatore l'assessore Bresciani)

H106 - PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO PIANI

3791 - DETERMINAZIONE IN ORDINE A PROGETTI SPERIMENTALI IN AREA PRE-CLINICA E CLINICA E RELATIVA FINALIZZAZIONE DI RISORSE ALLA FONDAZIONE REGIONALE PER LA RICERCA BIOMEDICA**DIREZIONE GENERALE T AMBIENTE, ENERGIA E RETI**
(Relatore l'assessore Raimondi)

T106 - PROTEZIONE ARIA E PREVENZIONE INQUINAMENTI FISICI E INDUSTRIALI

3792 - ATTIVITA' IN DEROGA AI SENSI DELL'ART. 272, COMMI 2 E 3 DEL D.LGS. N. 152/06 E SMI «NORME IN MATERIA AMBIENTALE»: AGGIORNAMENTO DELLA D.G.R. 8832/2008 E APPROVAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER LE ATTIVITA' ZOOTECNICHE - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE CAPITANI)**Comunicazioni - Deliberazioni approvate (dal n. 3793 al n. 3802)****3793** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE OGGETTO: «FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CESTEC S.P.A. IN FINLOMBARDA S.P.A. E COSTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI (ARCA)»**3794** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE OGGETTO: «ASSEMBLEA ORDINARIA AREXPO 20 LUGLIO»**3795** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE OGGETTO: «RELAZIONE SUGLI INTERVENTI ATTUATI DA REGIONE LOMBARDIA NEL 2011 AI SENSI DELLA LEGGE

REGIONALE N. 1/2007 (STRUMENTI DI COMPETITIVITÀ PER LE IMPRESE E PER IL TERRITORIO DELLA LOMBARDIA)»

3796 - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI AVENTE OGGETTO: «PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMMISSARIO GENERALE DELL'EXPO MILANO 2015, REGIONE LOMBARDIA E REGIONE PIEMONTE PER IL GOVERNO DEL SISTEMA DELLE ECCELLENZE REGIONALI E LA DEFINIZIONE DI ATTIVITÀ CONDIVISE A SUPPORTO DELL'EXPO MILANO 2015»**3797** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE DE CAPITANI AVENTE OGGETTO: «STAGIONE VENATORIA 2012/2013»**3798** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BELOTTI AVENTE OGGETTO: «AMIANTO IN LOMBARDIA»**3799** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE BELOTTI AVENTE OGGETTO: «PROTOCOLLO INTESA PER L'ATTUAZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE ALLA REDAZIONE DELLA PROGRAMMA REGIONALE GESTIONE RIFIUTI»**3800** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON IL VICE PRESIDENTE GIBELLI, L'ASSESSORE APREA E IL SOTTOSEGRETARIO CAVALLI AVENTE OGGETTO: «ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FONDAZIONE CARIPO PER LA SPERIMENTAZIONE DI INIZIATIVE DI PROMOZIONE, SVILUPPO, VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO DELLA RICERCA CON RICADUTA DIRETTA SUL TERRITORIO LOMBARDO»**3801** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLUCCI AVENTE OGGETTO: «PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI»**3802** - PRESA D'ATTO DELLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FORMIGONI DI CONCERTO CON L'ASSESSORE APREA AVENTE OGGETTO: «PROMOZIONE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE NELL'AMBITO DEL DISTRETTO CULTURALE EVOLUTO DI MONZA E BRIANZA - PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA»

D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3778
Modifiche all'allegato «A» della d.g.r. n. VIII/4890 del 2007,
«Procedure e modalità operative per l'avviamento a selezione
nelle pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare
nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo
requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo» con
specifico riferimento alla tabella contenente i punteggi relativi
al paragrafo 2) «Carico familiare»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- l'art. 16 della l. 28 febbraio 1987, n. 56, recante norme in materia di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il d.p.r. 7 luglio 2000, n. 442 «Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per il collocamento mirato dei lavoratori», ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che demanda alle Regioni la definizione delle procedure di avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;
- il d.lgs. 21 aprile 2000, n. 181 «Disposizioni per agevolare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lett. A, della legge 17 maggio 1999 n. 144», come modificato dal d.lgs. 297/02, che attribuisce alle Regioni la potestà normativa in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, demandando ad appositi atti la definizione delle relative modalità di attuazione;
- il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l'articolo 35 che disciplina le assunzioni del personale nelle pubbliche amministrazioni;

Vista la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» la quale, in attuazione del processo strutturale del mercato del lavoro, ha riconosciuto alle Province un importante ruolo nel modello di governo regionale mediante l'attribuzione di specifiche funzioni amministrative;

Richiamato in particolare l'art. 5 della l.r. 22/2006, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni, ad eccezione di quelle di cui all'art. 117, comma 2, lett. g) della Costituzione, provvedono all'avviamento a selezione di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo sulla base delle procedure definite dalla Giunta Regionale e con le modalità di seguito indicate:

- richiesta alla Provincia competente per territorio;
- reclutamento autonomo, previa adeguata e diffusa informazione mediante pubblico avviso nonché contestuale comunicazione alla Provincia di competenza;

Richiamata la d.g.r. 15 giugno 2007, n. VIII/4890 come modificata dalla d.g.r. VIII/9917 del 29 luglio 2009, che ha definito le modalità di formazione delle graduatorie, nonché le procedure e le modalità per l'avviamento a selezione nelle pubbliche amministrazioni di personale da inquadrare nei livelli economici e funzionali per i quali è previsto il solo requisito dell'assolvimento della scuola dell'obbligo, di cui all'art. 5 della l.r. n. 22/2006;

Rilevato che la d.g.r. n. VIII/4890 del 2007 e s.m.i. (Allegato «A» paragrafo 2) individua il carico familiare quale criterio di riferimento per la formazione delle graduatorie per l'avviamento a selezione degli aventi diritto all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

Dato atto che al paragrafo 2) dell'Allegato «A» della citata d.g.r. n. VIII/4890 del 2007, la Tabella dei punteggi del «Carico familiare» riconosce 10 punti ovvero 20 punti, in caso di nucleo monoparentale, ai soggetti «con familiare disabile fiscalmente a carico, figlio minore, o con invalidità superiore al 45% e con redditi non assoggettabili ad IRPEF»;

Evidenziato che la suddetta attribuzione di punteggio non tiene conto di un'ulteriore peculiare fattispecie di nucleo familiare in cui è presente un figlio minore d'età e con invalidità superiore al 45%, ed equipara nei punteggi situazioni tra loro non assimilabili (figlio minore normodotato e figlio minore con invalidità superiore al 45%), con possibile pregiudizio per l'avente diritto ai fini dell'inserimento in graduatoria;

Dato atto dell'istruttoria, avviata dall'ufficio regionale competente su puntuale segnalazione, che ha evidenziato, anche a seguito di confronto interno ed esterno, l'opportunità di apportare alcune modifiche al punto 2 «Carico familiare», allegato A della d.g.r. n. VIII/4890/2007, volte a differenziare nel punteggio

soggetti fra loro non equiparabili, quali i figli minori normodotati ed i figli minori con invalidità superiore al 45%;

Ritenuto pertanto opportuno procedere alla parziale modifica, sia nel testo che nella quantificazione dei punteggi, della Tabella «Carico familiare» del paragrafo 2) dell'Allegato «A» della d.g.r. n. VIII/4890/2007, nei seguenti termini:

- punti 5, per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 10, per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 10, per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 15, per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;

Per nucleo monoparentale:

- punti 10, per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 20, per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 20, per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;
- punti 25, per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF;

Considerato che, con le suddette modifiche, la Tabella meglio individua le fattispecie ed i differenti soggetti fiscalmente a carico, consentendo una più coerente attribuzione di punteggio in ordine al criterio del «Carico familiare» e nel contempo una formulazione più corretta delle graduatorie per l'avviamento a selezione presso le pubbliche amministrazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica all'Allegato «A», parte integrante e sostanziale, della d.g.r. 15 giugno 2007, n. VIII/4890, modificando come di seguito la Tabella contenuta nel paragrafo 2) «Carico familiare»:

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 5
- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10
- Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10
- Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 15

Per nucleo monoparentale:

- Per ogni familiare fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 10
- Per ogni familiare con invalidità superiore al 45 %, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20
- Per ogni figlio minore d'età fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 20
- Per ogni figlio minore d'età con una invalidità superiore al 45%, fiscalmente a carico o con redditi non assoggettabili ad IRPEF punti 25

2. di stabilire che eventuali variazioni del carico fiscale relative al nucleo familiare, atte ad incidere sul punteggio della graduatoria, dovranno essere dimostrate mediante adeguata certificazione che attesti l'innovato stato di fatto;

3. di stabilire altresì che le Amministrazioni provinciali provvedano a dare attuazione alle disposizioni della presente deliberazione individuando per i rispettivi territori le opportune modalità applicative ed organizzative;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Occupazione e Politiche del Lavoro.

Il segretario: Marco Pilloni

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3779
Deferimazione in ordine alla sperimentazione del fattore famiglia in attuazione della legge regionale n. 2 del 29 febbraio 2012 "Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)"

LA GIUNTA REGIONALE

Visto lo Statuto d'autonomia della Regione Lombardia ed in particolare l'articolo 2, comma 4, lettera b) in base al quale la Regione tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;

Vista la l.r. 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» ed in particolare:

- l'articolo 2 che individua tra i principi fondamentali quello relativo al «riconoscimento, valorizzazione e sostegno del ruolo della famiglia, quale nucleo fondamentale per la crescita, lo sviluppo e la cura della persona»;
- l'articolo 11, comma 1, lettera w) che attribuisce alla Regione la promozione e il sostegno della sperimentazione di interventi;
- l'articolo 23 che prevede in particolare il riparto del fondo sociale di parte corrente per finanziare iniziative sperimentali ed innovative;
- l'art. 24 che determina nell'ambito del fondo sanitario regionale le risorse da destinare al finanziamento delle unità d'offerta socio-sanitarie;

Richiamati:

- la l.r. 6 dicembre 1999, n. 23 «Politiche Regionali per la Famiglia» che prevede tra le proprie finalità, la realizzazione di un'organica ed integrata politica di sostegno al nucleo familiare ed in particolare l'articolo 2 che promuove interventi volti a favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie rimuovendo gli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare con particolare riguardo a quelli di natura sociale, economica e lavorativa;
- il Piano Regionale di Sviluppo della IX legislatura, approvato con d.c.r. del 28 settembre 2010, n. IX/56 che individua tra gli obiettivi:
 - la valorizzazione della famiglia quale soggetto attivo e come risorsa imprescindibile del Welfare ed elemento centrale delle politiche di Welfare;
 - la rimodulazione del sistema tariffario e dei criteri di accesso alle prestazioni dei servizi alla persona nella logica del fattore famiglia per garantire le fasce più deboli;
 - la Risoluzione concernente il documento strategico annuale 2012, approvata con d.c.r. 8 novembre 2011 n. IX/276, che prevede espressamente che «il fattore famiglia» potrà essere utilizzato come criterio di accesso ai servizi in diversi ambiti, come parametro per la quantificazione della compartecipazione alla spesa da parte degli utenti, al fine di consentire una ripartizione più equa dei costi dei servizi pubblici in relazione alla ricchezza effettivamente disponibile delle famiglie e, inoltre, prevede che a partire dal 2012 venga introdotto il nuovo modello incentrato sulla domanda in ambito sociale e socio-sanitario, abbandonando il vecchio sistema dell'offerta per favorire la centralità della persona;
 - il Piano Socio - Sanitario regionale 2010 - 2014, approvato con d.c.r. del 17 novembre 2010 n. IX/88 il quale individua lo strumento del «fattore famiglia», come modalità di valutazione della situazione economica familiare che tuteli maggiormente la famiglia stessa in base alla sua composizione e ai carichi di cura;
 - in ordine alle risorse, le delibere di Giunta regionale n. IX/2055 del 28 luglio 2011 «Determinazioni in ordine all'attuazione di interventi integrati a favore della famiglia» e la delibera n. 3239 del 4 aprile 2012 «Linee guida per l'attivazione di sperimentazioni nell'ambito delle politiche di welfare», senza ulteriori oneri a carico del Bilancio regionale;
 - la legge regionale n. 2 del 24 febbraio 2012 «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008 n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla per-

sona in ambito sociale e socio-sanitario) e 13 febbraio 2003 n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia)» che introduce i criteri per rideterminare la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale familiare per quantificare i livelli di compartecipazione alla spesa sia in ambito sociale che socio-sanitario, superando così i limiti dei precedenti sistemi (ISEE) e tutelando maggiormente la famiglia con compiti di cura e al fine di creare maggiore equità;

Dato atto che la l.r. 2/2012, introducendo di fatto il FFL quale correttivo dell'ISEE, prevede all'art. 1 la modifica dell'art. 8 della legge 3/2008 e stabilisce le nuove regole per la definizione della compartecipazione alla spesa per le prestazioni sociali e socio-sanitarie da parte dei cittadini, nonché i criteri secondo cui, sulla base di indicazioni della Giunta regionale, dovranno essere applicate dai Comuni tali regole;

Considerato che la succitata legge 2/2012 all'art. 3 prevede che la Giunta Regionale approvi, sentito il parere della Commissione consiliare competente, il provvedimento di regolamentazione di una sperimentazione, della durata di un anno, contenente i criteri utili sia in termini di individuazione delle Unità d'Offerta oggetto della sperimentazione che delle modalità di applicazione del FFL, con l'obiettivo di valutarne gli impatti rispetto ai benefici attesi in termini di sostegno alle famiglie;

Ritenuto pertanto di definire:

1. i criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica denominato FFL di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. le unità d'offerta coinvolte, le modalità di attuazione della sperimentazione, sia in ambito sociale che socio-sanitario, nonché le modalità di accertamento e controllo così come risulta dall'allegato B parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. i criteri per l'identificazione del campione di comuni dove effettuare la sperimentazione, il campione di Comuni stessi, selezionati tra i 190 che hanno proposto la propria candidatura per la sperimentazione, così come analiticamente riportati nell'allegato C, parte integrante del presente atto;

Dato atto che il dirigente competente riferisce circa il processo di confronto e condivisione di quanto contenuto negli allegati A, B, C avvenuto con ANCI Lombardia come da nota trasmessa da ANCI Lombardia in data 13 giugno 2012 agli atti della Direzione ;

Dato atto altresì che la Direzione Generale Famiglia Conciliazione Integrazione e Solidarietà sociale procederà, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della l.r. 2/2012 a comunicare alla Commissione consiliare competente, con cadenza quadrimestrale, gli esiti progressivamente prodotti dalla sperimentazione;

Acquisito il parere della competente Commissione Consiliare nella seduta del 4 luglio 2012 anche in merito allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che riportano rispettivamente:

- a. i criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica denominato FFL (allegato A);
- b. le unità d'offerta coinvolte, le modalità di attuazione della sperimentazione, in ambito sociale e socio-sanitario, nonché le modalità di accertamento e controllo (allegato B);
- c. i criteri per l'identificazione del campione di comuni dove effettuare la sperimentazione ed il conseguente campione di Comuni, (allegato C);

Stabilito di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale ai fini della più ampia diffusione;

A voti unanimi, espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di approvare gli allegati A, B e C, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, che riportano rispettivamente:
 - a. i criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica denominato FFL (allegato A);
 - b. le unità d'offerta coinvolte, le modalità di attuazione della sperimentazione, in ambito sociale e socio-sanitario, nonché le modalità di accertamento e controllo (allegato B);
 - c. i criteri per l'identificazione del campione di comuni dove effettuare la sperimentazione ed il conseguente campione di Comuni, (allegato C);

2. di dare atto che altresì la Direzione generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale comunicherà alla Commissione consiliare competente, con cadenza quadrimestrale, gli esiti progressivamente prodotti dalla sperimentazione;

3. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito Internet della Direzione Generale Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà sociale ai fini della più ampia ;

4. di dare atto altresì che, in ordine alle risorse oltre a quanto disposto dalle citate d.g.r. n. 2055/2011 e n. 3239/2012 non vi sono ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Il segretario: Marco Pilloni

_____ . _____

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DENOMINATO FATTORE FAMIGLIA LOMBARDO

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare di appartenenza, come definito nel successivo punto 2 e quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica di cui all'articolo 4 del D.L. 31 marzo 1998, n. 109, eventualmente integrata con riferimento alle informazioni aggiuntive necessarie ai fini della sperimentazione.

2. Ai fini della determinazione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL), ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i **soggetti componenti la famiglia anagrafica, i concepiti parte della stessa nonché i minori in affidamento etero-familiare**. I soggetti a carico ai fini I.R.P.E.F. fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di 18 anni, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Nel caso di eventuali ulteriori fattispecie non descritte al presente punto 2, si rinvia a quanto disposto dall'art. 1-bis del D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, "Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate", e successive modifiche.

3. L'indicatore della situazione economica (ISE-FFL) è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del **trenta per cento** dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1.

4. Il Fattore Famiglia Lombardo è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al punto 3 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, in riferimento al numero dei componenti del nucleo familiare e comprensivo delle maggiorazioni riconosciute ai sensi di tale tabella.

5. La validità dei dati dichiarati per il calcolo del Fattore Famiglia Lombardo è di 12 mesi.

Tabella 1 - Criteri di valutazione della situazione economica (ISE-FFL).

Parte I - Definizione della situazione reddituale (Indicatore della Situazione Reddituale-FFL o ISR-FFL).

La situazione reddituale dei soggetti appartenenti al nucleo come sopra definito, si ottiene sommando:

- a) il **reddito complessivo ai fini IRPEF** quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali.
- b) il **reddito delle attività finanziarie**, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Tali parametri potranno essere desunti, ai fini della sperimentazione, dalle Dichiarazioni Sostitutive Uniche di cui all'articolo 4 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 109, aggiornate secondo quanto previsto dalla L.R. 2/2012, presentate dai richiedenti la prestazione.

Il reddito complessivo ai fini IRPEF deve essere considerato al netto degli eventuali redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile, svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA.

Andrà invece sommata al reddito complessivo la componente dei proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA: a tal fine andrà assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP nell'ultima dichiarazione prodotta, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.

Al reddito complessivo devono inoltre essere aggiunti i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo ed impresa, redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere i) e l), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, assoggettati ad imposta sostitutiva o definitiva.

Alla predetta somma:

- Si detrae, qualora fossero presenti e non siano già state oggetto di detrazioni o deduzioni da reddito imponibile ai sensi della vigente normativa tributaria nell'ambito dell'ultima dichiarazione presentata di cui al precedente punto a), l'ammontare dei costi sostenuti per spese sanitarie, abbattimento di barriere architettoniche, ausili per la vita indipendente e assistente familiare; la detrazione ai fini del calcolo della situazione economica è effettuata alle stesse condizioni previste ai fini IRPEF.
- Si detrae, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo, fino a concorrenza, per un ammontare massimo correlato al numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare come indicato in tabella 3. In tal caso il richiedente è tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato;
- Si aggiunge al reddito della persona assistita che richiede una prestazione il computo delle prestazioni economiche previdenziali o assistenziali, a qualsiasi titolo percepite dalla persona assistita. In presenza di richiesta relativa all'accesso a unità d'offerta residenziali per anziani e disabili, tali prestazioni vengono computate al cento per cento; nel caso di accesso a unità d'offerta semiresidenziali per anziani e disabili, tali prestazioni economiche vengono computate al cinquanta per cento.

In presenza di richiesta relativa all'accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili (definiti ai sensi dell'art 3. c.3 della legge 104/92), il computo della situazione economica è riferito alla sola persona assistita (c.d. "nucleo estratto").

Parte II - Definizione del patrimonio (Indicatore della Situazione Patrimoniale-FFL o ISP-FFL).

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore così determinato si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per i mutui contratti per l'acquisto dell'immobile, fino a concorrenza del suo valore come sopra definito. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, in alternativa alla detrazione per il debito residuo, è detratto, se più favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di un ammontare correlato al numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare come indicato in tabella 4. La detrazione spettante in caso di proprietà dell'abitazione di residenza è alternativa a quella per il canone di locazione di cui alla parte I della presente tabella.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto e le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia correlata al numero dei componenti facenti parte il nucleo familiare come indicato in tabella 5. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito complessivo di cui alla parte I della presente tabella.

Il patrimonio immobiliare e il patrimonio mobiliare potranno essere desunti, ai fini della sperimentazione, dalle Dichiarazioni Sostitutive Uniche di cui all'articolo 4 del D.L. 31 marzo 1998, n. 109, in possesso dei Comuni coinvolti.

In presenza di richiesta relativa all'accesso ad unità d'offerta residenziali o semiresidenziali per disabili (definiti ai sensi dell'art 3. c.3 della legge 104/92), il computo della situazione patrimoniale è riferito alla sola persona assistita (c.d. "nucleo estratto").

Tabella 2 - La scala di equivalenza e le maggiorazioni

N° componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,07
4	2,69
5	3,36
6	4,03

a) +0,67 per ogni ulteriore componente oltre il sesto.

b) Maggiorazioni cumulative per la presenza di componenti a carico con età inferiore a 26:

- 1° componente: +0,10
- 2° componente : +0,15
- dal 3° componente: +0,20

Maggiorazioni cumulative per la presenza di componenti con età pari o superiore a 75 anni:

- 1° componente: +0,10
- 2° componente : +0,15
- dal 3° componente: +0,20

c) Maggiorazione di +0,40 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore (definito ai sensi della normativa vigente in materia di monogenitorialità).

d) Maggiorazione di +0,20 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa.

e) Maggiorazione di +0,10 per nuclei familiari con figli minori, in cui un solo genitore svolge attività di lavoro o di impresa.

f) Maggiorazione di +0,70 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con invalidità superiore al 66%.

g) Maggiorazione di +0,30 in caso di affidamento etero-familiare.

h) Maggiorazione di +0,10 per ogni gemello, in caso di presenza di gemelli con età inferiore o uguale a 5 anni.

i) Maggiorazione di +0,50 nel caso di nucleo familiare costituito da un solo soggetto, avente età pari o superiore a 75 anni.

j) Maggiorazione di +0,10 per ciascun genitore occupato sospeso, cassa integrato o iscritto a liste di mobilità al momento della determinazione del FFL che non si trovava in tali condizioni nell'anno di riferimento dell'ultima dichiarazione dei redditi (o certificazione sostitutiva di cui alla tabella 1, parte I, lettera a)) presentata: la presente maggiorazione non è cumulabile con le maggiorazioni relative alla numerosità dei percettori di reddito del nucleo familiare di cui ai precedenti punti d) ed e).

Le maggiorazioni di cui ai precedenti punti c), d), e), h), i), j) non si applicano nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali per anziani, ai centri diurni integrati, ai centri diurni per anziani.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

Tabella 3 - Detrazioni applicabili al canone di locazione annuo

N° componenti	Detrazione applicabile
1	€ 5.165
2	€ 5.200
3	€ 6.900
4	€ 8.900
5	€ 11.100
6	€ 13.300

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alle centinaia più prossime il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 3.312 * [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 3.312, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al canone di locazione annuo prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 5.200) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

Tabella 4 - Detrazioni applicabili al patrimonio immobiliare

N° componenti	Detrazione applicabile
1	€ 51.646
2	€ 55.000
3	€ 72.500
4	€ 94.200
5	€ 117.700
6	€ 141.200

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alla centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 35.032 * [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 35.032, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al patrimonio immobiliare prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 55.000) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

Tabella 5 - Franchigie applicabili al patrimonio mobiliare

N° componenti	Franchigia applicabile
1	€ 15.494
2	€ 16.000
3	€ 21.100
4	€ 27.400
5	€ 34.200
6	€ 41.100

Oltre i 6 componenti la franchigia è calcolata arrotondando alla centinaia più prossima il risultato ottenuto mediante la seguente formula: € 10.191 * [parametro familiare], dove per [parametro familiare] si intende il solo parametro estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni. Il valore della costante, pari a € 10.191, è dato dal rapporto tra la detrazione applicabile al patrimonio mobiliare prevista per il nucleo familiare composto da due componenti (€ 16.000) e il corrispondente valore di parametro familiare estrapolato dalla scala di equivalenza al netto delle maggiorazioni, pari a 1,57.

APPENDICE - Aspetti normativi legati alla definizione del Patrimonio (Tabella 1 - Parte II)

Nel presente Allegato è stato mantenuto, ai fini della definizione del patrimonio, la formula di calcolo dei valori immobiliari basata sull'imponibile definito ai fini ICI degli stessi. Tale scelta è fondata sui seguenti aspetti:

- *L'istituzione anticipata in via sperimentale dell'Imposta Municipale Unica (IMU), ai sensi del D.L. 201/11 (c.d. Salva Italia) convertito con l. 214/11, decorre dall'anno 2012 e si riferisce ai valori catastali vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione;*
- *La definizione del patrimonio immobiliare ai fini ISEE e FFL è invece riferita al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, ai sensi del d.lgs. 109/98 (in caso di domanda presentata nel corso del 2012, il riferimento sarebbe dunque al 31 dicembre 2011, data antecedente a quella riportata nelle disposizioni istitutive dell'IMU);*
- *L'INPS ha recentemente emanato il Messaggio n° 1485/2012, specificando che, ancora per tutto l'anno 2012, per determinare l'indicatore del patrimonio immobiliare del dichiarante ai fini della definizione dei parametri ISE/ISEE risulta necessario ricorrere ai parametri di calcolo della disciplina ICI.*

MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE

§ 1. OBIETTIVO DELLA SPERIMENTAZIONE

L'obiettivo della sperimentazione è **valutare gli impatti dell'introduzione del Fattore Famiglia Lombardo (FFL) rispetto ai benefici attesi sia in termini di sostegno alle famiglie con alti carichi assistenziali, sia in termini di compartecipazione al costo dei servizi.**

La **durata complessiva** prevista per la sperimentazione è di **12 mesi** con report di monitoraggio quadrimestrali.

La sperimentazione sul FFL verrà attuata in due macro ambiti di intervento:

- Compartecipazione alla spesa sociale;
- Compartecipazione alla spesa sociosanitaria.

Il cittadino aderirà in forma volontaria e non sarà richiesto alcun onere per l'accertamento. La determinazione del FFL potrà essere effettuata, su scelta della persona, dal Comune o dal CAF.

Regione Lombardia provvederà a stipulare apposita convenzione destinata al coinvolgimento di CAF dei territori interessati dalla sperimentazione per le attività di elaborazione e calcolo del FFL e per la produzione delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) modificate ad uso del FFL, in modo da garantire al cittadino un servizio gratuito.

Sarà garantito da parte della Direzione Generale Famiglia la disponibilità di un applicativo informatico per l'elaborazione ed il calcolo delle dichiarazioni di cui sopra ad uso dei Comuni e dei CAF coinvolti nella sperimentazione.

§ 2. COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIALE

2.1 Modalità di applicazione della sperimentazione

Con riferimento all'ambito di compartecipazione alla spesa sociale, si prevede di implementare una sperimentazione fondata sulla metodologia del "doppio binario", in cui si procede alla determinazione del FFL, ma il valore effettivo della compartecipazione è ancora ottenuto applicando in concreto il metodo ad oggi vigente secondo i regolamenti comunali per la richiesta di prestazioni agevolate relative alle Unità d'Offerta oggetto di sperimentazione.

Pertanto, in fase di applicazione sperimentale del FFL alle Unità d'Offerta (UdO) sociali e sociosanitarie per **la parte di spesa sociale**, il **criterio del "doppio binario" regolamentare** sarà realizzato secondo le **seguenti modalità**:

- Il cittadino, residente in uno dei Comuni campione, che desidera richiedere prestazioni comprese nell'ambito della sperimentazione sulla compartecipazione alla spesa sociale, si presenta presso il proprio Comune o un CAF convenzionato con i dati (da autocertificazione) necessari per il calcolo del FFL;
- Il Comune / CAF convenzionato effettua il calcolo del FFL del richiedente e lo inserisce a sistema;
- Oltre alla determinazione del FFL, il cittadino predispone tutti i dati e le informazioni richieste dai regolamenti attualmente vigenti nel proprio Comune in merito alle prestazioni che andrà a richiedere (es. calcolo dell'ISEE);
- I **Comuni coinvolti dalla sperimentazione** continuano ad applicare, per determinare il valore effettivo della compartecipazione riconosciuta al richiedente, i **regolamenti comunali attualmente vigenti**;
- **A fianco dei regolamenti vigenti**, i Comuni introducono parallelamente le **disposizioni previste** dalla nuova **normativa sul FFL e dalla connessa sperimentazione**, valutando virtualmente l'impatto che avrebbe l'applicazione concreta del Fattore Famiglia Lombardo alla quota di compartecipazione a carico degli enti (e rilevando a sistema la compartecipazione che sarebbe stata così definita).
- Nel caso di richiesta relativa a RSA e CDI, oltre al FFL del richiedente saranno acquisiti i dati per il calcolo del FFL riferito al coniuge o ai singoli parenti in linea retta entro il primo grado, qualora esterni al nucleo familiare del richiedente.

2.2 Unità d'offerta oggetto della sperimentazione

Il requisito di "rappresentatività" richiesto per la sperimentazione ai sensi dell'Art.3 della Legge Regionale n° 2/2012, oltre a quanto già definito dall'Allegato C in merito ai Comuni campione, viene garantito attraverso l'identificazione delle tipologie di UdO sociali o sociosanitarie che hanno un maggiore impatto in termini di valori assoluti di spesa a carico degli utenti dei servizi e riferite a tutti i target di utenza (minori e famiglie, disabili, anziani,...):

- Asili nido;
- SAD – Servizi di Assistenza Domiciliare;
- CRD – Centri Ricreativi Diurni;

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

- Compartecipazione dell'utente alla quota di spesa sociale per le RSA – Residenze Sanitarie Assistenziali;
- Compartecipazione dell'utente alla quota di spesa sociale per le RSD – Residenze Sanitarie per Disabili.

§ 3. COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA SOCIOSANITARIA

3.1 Modalità di applicazione della sperimentazione

Nell'ambito riguardante l'area sociosanitaria regionale, la sperimentazione sarà realizzata secondo due precise e distinte modalità:

- A. raccolta delle dichiarazioni del Fattore Famiglia Lombardo di utenti (e del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado qualora esterni al nucleo familiare dell'utente in presenza di richieste relative a RSA o CDI); elaborazione dei dati raccolti, secondo i criteri di cui all'allegato A, finalizzata alla costruzione di una base dati che consenta la definizione della funzione di compartecipazione alla spesa sociosanitaria;
- B. costruzione del sistema organizzativo ed informatico funzionale all'applicazione del Fattore Famiglia Lombardo ai fini di definire le modalità di compartecipazione del cittadino e, qualora dovuto, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado, alla spesa sociosanitaria.

La determinazione del FFL potrà essere effettuata, su scelta della persona, dal Comune o dal CAF. In ogni caso, Regione Lombardia provvederà ad agevolare i cittadini ospiti delle strutture residenziali o semiresidenziali e dei loro parenti in linea retta entro il primo grado, qualora necessario, attraverso la presenza presso le strutture di accoglienza, di operatori dei CAF o degli operatori del Comune.

3.2 Unità d'offerta oggetto della sperimentazione

La sperimentazione riguarderà un campione di unità d'offerta, facenti parte della rete sociosanitaria regionale, rappresentativo sia delle tipologie residenziali, diurne e domiciliari sia del target di utenza che vi accede (anziani, disabili ecc.):

- RSA – Residenze Sanitarie Assistenziali;
- ADI – Assistenza Domiciliare Integrata;
- CDD – Centri Diurni per Disabili.

Sarà costituito un campione utile a sperimentare efficacemente sia la costruzione del data base di cui al punto A) del paragrafo 3.1, sia la costruzione del modello organizzativo ed informatico di cui al punto B) del paragrafo 3.1 .

Per quanto concerne la modalità di cui al punto A, viene considerato rappresentativo un campione che consenta di poter elaborare informazioni sul Fattore Famiglia Lombardo composto indicativamente da 3.500 utenti; per quanto riguarda le modalità di cui al punto B il campione viene considerato rappresentativo raggiungendo un totale indicativo di 300 utenti.

La selezione delle unità d'offerta sarà effettuata sia tra quelle accreditate e a contratto sia tra quelle accreditate ma non contrattualizzate e disponibili a collaborare nell'ambito della sperimentazione.

La sperimentazione in ambito ADI sarà effettuata su utenti residenti nei Comuni di cui all'allegato C in considerazione della opportuna integrazione con il SAD Comunale.

§ 4. MONITORAGGIO DELLA SPERIMENTAZIONE

Per la gestione ed il monitoraggio della sperimentazione, verrà costituita una cabina di Regia regionale, composta da:

- Regione Lombardia: DG Famiglia e altre Direzioni Generali interessate dall'applicazione del FFL.
- Comuni che hanno manifestato interesse alla sperimentazione, tra cui sono compresi i Comuni presso i quali sarà implementata effettivamente la sperimentazione FFL.
- Rappresentanze dei CAF convenzionati;
- Direzioni Generali e Sociali delle ASL;
- ANCI;
- Organizzazioni sindacali;
- ...

La cabina di regia così individuata si riunirà, su convocazione da parte della DG Famiglia, Integrazione, Conciliazione e Solidarietà Sociale, almeno una volta ogni quattro mesi dall'inizio della sperimentazione allo scopo di monitorarne lo stato di avanzamento complessivo.

La cabina di regia regionale si articolerà in cabine di regia territoriali corrispondenti ai territori delle singole ASL. La convocazione delle cabine di regia territoriali sarà effettuata dalla direzione generale della ASL territorialmente competente e trasmetterà periodicamente alla Direzione Generale Famiglia gli esiti della gestione del monitoraggio.

§ 5. SISTEMI DI ACCERTAMENTO E CONTROLLO DELLA SPERIMENTAZIONE

Nell'ambito della sperimentazione verrà implementato un modello di controlli per la verifica della correttezza dei dati comunicati del cittadino e per l'identificazione di eventuali errori legati all'imputazione a sistema dei dati relativi al calcolo del Fattore Famiglia Lombardo.

I controlli previsti sono di seguito rappresentati in corrispondenza delle singole fasi logiche previste per il calcolo in via sperimentale del FFL.

	Attività - Attori - Sistemi	Controlli - Attori - Sistemi
1	<p>Il Cittadino si reca presso la struttura (Comune, CAF convenzionati, ASL) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> • richiedere l'elaborazione del FFL • consegnare i documenti utili ai fini del calcolo del FFL e autocertificare i dati 	Non sono previsti controlli specifici
2	<p>L'Operatore della struttura sul territorio (Comune, CAF convenzionati, ASL):</p> <ul style="list-style-type: none"> • prende in carico la persona • accede all'applicativo / prototipo di RL • effettua l'attività di data entry sull'applicativo regionale 	L'Operatore della struttura sul territorio verifica prima di accedere all'applicativo la completezza della documentazione ricevuta (Controllo ex ante di natura "manuale")
3	<p>L'applicativo regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • accoglie i dati di input • elabora i dati in input per il calcolo FFL • invia i tracciati record per la validazione dati 	<p>L'Applicativo regionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • verifica la completezza dei campi ai fini del calcolo del FFL • effettua controlli di coerenza tra le variabili imputate sulla base di regole di controllo predefinite (CTRL on line)
4	<p>L'applicativo regionale on line/off line produce il documento attestante il FFL (la situazione economica "reale" delle famiglie) che viene consegnato al cittadino interessato</p>	<p>L'applicativo propone dei parametri di riferimento per effettuare, anche ai fini della definizione dei futuri sistemi di controllo a regime, attività di controllo quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo sulla corrispondenza dei dati in input (exception report) • Controlli a campione ex post su alcuni FFL per la validazione extra sistema dei dati in input, attraverso il coinvolgendo le strutture competenti dei dati (INPS, Agenzia entrate,...)

DETERMINAZIONE DEL CAMPIONE DI COMUNI

§ 1. CRITERI PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI COMUNI OGGETTO DELLA SPERIMENTAZIONE

La selezione dei comuni campione è avvenuta, successivamente alla manifestazione di interesse presentata da 190 comuni alla Regione, attraverso una preselezione che garantisca il rispetto del seguente criterio:

- **Confrontabilità tra calcolo del FFL e dell'ISEE:** selezione di Comuni che prevedano, all'interno dei regolamenti vigenti, la valutazione dell'ISEE del richiedente per la determinazione della quota di compartecipazione su più Unità d'Offerta, allo scopo di identificare gli impatti differenziali generati dall'applicazione del FFL e garantirne la comparabilità dei risultati;

Successivamente, sono stati applicati gli ulteriori seguenti criteri:

- **Rappresentatività Territoriale:** selezione di un numero equilibrato di Comuni in rappresentanza di tutte le 15 ASL della Lombardia, allo scopo di ottenere dati e informazioni a livello diffuso su tutto il territorio regionale.
- **Dimensione demografica:** identificazione di Comuni di diverse classi dimensionali: (fino a 7.500 abitanti, tra 7.500 e 35.000, oltre 35.000) e di almeno un comune capoluogo di provincia.
- **Caratteristiche altimetriche:** selezione di Comuni appartenenti alle diverse fasce altimetriche ISTAT (di pianura, di collina, di montagna), in proporzione alla diffusione della popolazione regionale in tali ambiti geografico-territoriali;
- **Caratteristiche della domanda e dell'offerta:** selezione di Comuni con diverso numero di domanda di accesso ai servizi per le UdO considerate; inclusione, all'interno della sperimentazione, di comuni caratterizzati dalla presenza di strutture a gestione diretta comunale.

§ 2. COMPOSIZIONE DEL CAMPIONE DEFINITIVO DELLA SPERIMENTAZIONE

ASL	COMUNE	ABITANTI	CLASSE DIMENSIONALE	FASCIA ALTIMETRICA
Bergamo	Filago	3.224	Minore di 7.500	Pianura
Brescia	Palazzolo sull'Oglio	19.862	Tra 7.500 e 35.000	Pianura
Como	Anzano del Parco	1.759	Minore di 7.500	Collina
Cremona	Pizzighettone	6.730	Minore di 7.500	Pianura
Lecco	Merate	14.943	Tra 7.500 e 35.000	Collina
Lodi	Casalpusterlengo	15.302	Tra 7.500 e 35.000	Pianura
Mantova	Castel Goffredo	12.094	Tra 7.500 e 35.000	Pianura
Milano	Sesto San Giovanni	81.130	Maggiore di 35.000	Pianura
Milano due	San Donato Milanese	32.702	Tra 7.500 e 35.000	Pianura
Milano uno	Rho	50.686	Maggiore di 35.000	Pianura
Monza Brianza	Monza	122.712	Maggiore di 35.000	Pianura
Pavia	Casorate Primo	8.425	Tra 7.500 e 35.000	Pianura
Sondrio	Tirano	9.238	Tra 7.500 e 35.000	Montagna
Valcamonica	Malegno	2.115	Minore di 7.500	Montagna
Varese	Tradate	17.901	Tra 7.500 e 35.000	Collina

D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3785
Autorizzazione all'esclusione dalla disciplina dell'E.R.P. di n. 84 alloggi dell'A.L.E.R. di Mantova, localizzati in comuni vari della provincia di Mantova (art. 26, c. 2, r.r. n. 1/2004, modificato da r.r. n. 3/2011) da adibire alle esigenze residenziali delle popolazioni colpite dal terremoto del 20 e 29 maggio 2012

LA GIUNTA REGIONALE

Atteso che il terremoto verificatosi nel mese di maggio 2012 ha interessato il territorio della Provincia di Mantova, provocando danni gravi o addirittura irreparabili ad una parte considerevole del patrimonio immobiliare ad uso abitativo ubicato in diversi Comuni di questa provincia;

Richiamata la d.c.r. 19 giugno 2012 n. IX/467 avente ad oggetto «Ordine del giorno concernente la situazione dei territori lombardi colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: interventi a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica della Provincia di Mantova», con la quale è stato approvato l'Ordine del giorno n. 646 del 19 giugno 2012;

Considerato che in conseguenza del predetto evento sismico, si è venuto a determinare un fabbisogno di case da adibire alle esigenze residenziali immediate delle popolazioni colpite;

Vista la richiesta dell'A.L.E.R. di Mantova del 10 luglio 2012, pervenuta al prot. reg. in data 10 luglio 2012 n. U1.2012.5129, con la quale chiede, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, come modificato dal regolamento regionale 20 giugno 2011 n. 3, l'autorizzazione regionale all'esclusione dall'applicazione della disciplina dell'edilizia residenziale pubblica di n. 84 alloggi, come elencati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per destinarli alle esigenze abitative dei soggetti residenti nei Comuni della Provincia di Mantova colpiti dal predetto evento sismico;

Preso atto che l'A.L.E.R. di Mantova ha quindi un patrimonio disponibile da destinare a questa emergenza, composto dai predetti n. 97 alloggi, dei quali:

- n. 33 alloggi immediatamente assegnabili;
- n. 51 alloggi da riattare;

Considerato che per destinare tale patrimonio a soggetti appartenenti alle popolazioni residenti nei Comuni terremotati è necessario escluderlo dalla disciplina dell'e.r.p. ai sensi dell'art. 26, comma 2, del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, come modificato dal regolamento regionale 20 giugno 2011 n. 3, il quale prevede che «La Giunta Regionale, a seguito della richiesta dell'A.L.E.R. previa comunicazione al comune interessato, può autorizzare l'esclusione dalla disciplina del presente regolamento di alloggi di proprietà A.L.E.R. di cui all'art. 1, comma 3, lett. a). Tale esclusione è ammessa fino a un massimo del 10 per cento (10%) di tali alloggi ai fini della diversificazione sociale, a seguito della riqualificazione abitativa e per ragioni di interesse generale.»;

Acclarato che sussistono i presupposti richiesti dalla norma di cui sopra, in particolare l'esigenza di fronteggiare il fabbisogno abitativo cagionato dai predetti eventi calamitosi, che si configura pienamente quale ragione di interesse generale;

Dato atto che l'esclusione degli alloggi in questione rientra nei limiti del 10% previsto dalla normativa regionale;

Considerato che in caso venisse meno la finalità di esclusione sopra indicata l'autorizzazione all'esclusione decadrà automaticamente e l'alloggio rientrerà immediatamente nel novero del patrimonio e.r.p. da assegnare in base alla vigente normativa;

Ritenuto di demandare l'individuazione dei soggetti beneficiari degli alloggi ad una apposita commissione, istituita presso i Comuni di ubicazione degli alloggi, con la partecipazione di un rappresentante del Comune stesso, un delegato della Sede Territoriale regionale (S.Te.R.) di Mantova, uno dell'A.L.E.R. di Mantova e uno della Provincia di Mantova;

Ritenuto che il beneficiario debba essere individuato nell'ambito delle famiglie costrette all'allontanamento dalla propria abitazione di residenza in quanto inagibile, avuto riguardo alle seguenti modalità:

- nuclei familiari con residenza oppure domicilio continuativo in uno dei Comuni maggiormente colpiti dall'evento (decreto Ministro Economia e Finanze del 1° giugno 2012 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 6 giugno 2012) con particolare riferimento alla presenza nel comune di sfollati e seguito di inagibilità dei fabbricati di residenza o domicilio continuativo;
- presentazione di istanza di locazione alloggio da parte di soggetti la cui abitazione di residenza abbia subito danni gravi o irreparabili a causa del terremoto di cui trattasi;

- assegnazione dell'alloggio ad un canone di locazione mensile correlato alla concreta situazione economica del nucleo familiare e comunque non superiore al 50% dell'ordinario canone sociale;
- costo dei servizi (luce, acqua, gas, altri servizi o spese) a carico dell'utente;
- durata del contratto pari a 1 anno rinnovabile;

dando priorità ai nuclei familiari in cui siano presenti gestanti, figli disabili, di età inferiore a diciotto anni o soggetti di età superiore a sessantacinque anni;

All'unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme legali;

DELIBERA

1. Di autorizzare l'esclusione dall'applicazione della disciplina dell'e.r.p., su motivata richiesta dell'A.L.E.R. di Mantova, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, come modificato dal regolamento regionale 20 giugno 2011 n. 3, di n. 84 alloggi di sua proprietà, come elencati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per destinarli alle esigenze abitative dei soggetti residenti nei Comuni della Provincia di Mantova colpiti dagli eventi sismici verificatisi nel mese di maggio 2012;

2. Di demandare l'individuazione dei soggetti beneficiari degli alloggi ad una apposita commissione, istituita presso i Comuni di ubicazione degli alloggi, con la partecipazione di un rappresentante del Comune stesso, un delegato della Sede Territoriale regionale (S.Te.R.) di Mantova, uno dell'A.L.E.R. di Mantova ed uno della Provincia di Mantova;

3. Di disporre che il beneficiario debba essere individuato nell'ambito delle famiglie costrette all'allontanamento dalla propria abitazione di residenza in quanto inagibile, avuto riguardo alle seguenti modalità:

- nuclei familiari con residenza oppure domicilio continuativo in uno dei Comuni maggiormente colpiti dall'evento (decreto Ministro Economia e Finanze del 1° giugno 2012 pubblicato sulla G.U. n. 130 del 6 giugno 2012) con particolare riferimento alla presenza nel comune di sfollati e seguito di inagibilità dei fabbricati di residenza o domicilio continuativo;
- presentazione di istanza di locazione alloggio da parte di soggetti la cui abitazione di residenza abbia subito danni gravi o irreparabili a causa del terremoto verificatosi nel mese di maggio 2012;
- assegnazione dell'alloggio ad un canone di locazione mensile correlato alla concreta situazione economica del nucleo familiare e comunque non superiore al 50% dell'ordinario canone sociale;
- costo dei servizi (luce, acqua, gas, altri servizi o spese) a carico dell'utente;
- durata del contratto pari a 1 anno rinnovabile;

dando priorità ai nuclei familiari in cui siano presenti gestanti, figli disabili, di età inferiore a diciotto anni o soggetti di età superiore a sessantacinque anni;

4. Di dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 1) decadrà automaticamente qualora venga meno la finalità di esclusione indicata e che in tal caso l'alloggio rientrerà immediatamente nel novero del patrimonio di e.r.p. da assegnare in base alla vigente normativa;

5. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.).

Il segretario: Marco Pilloni

_____ • _____

**ELENCO ALLOGGI DI PROPRIETÀ DELL'A.L.E.R. DI MANTOVA DA ESCLUDERE DALL'E.R.P. AI SENSI DELL'ART. 26 COMMA 2 DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 10 FEBBRAIO 2004, COME MODIFICATO DAL REGOLAMENTO REGIONALE 20 GIUGNO 2011 N. 3**

COMUNE	NUMERO PROGR.	fabbricato	ui	indirizzo	nc	IMMEDIATA MENTE ASSEGNABILE	PREVENTIVO RIATTAMENTO
BAGNOLO SAN VITO	1	200030602	0104	NIEVO 3-BAGNOLO SAN VITO	011703	x	
	2	200030603	0101	NIEVO 5-BAGNOLO SANVITO	011712	x	
	3	200030603	0105	NIEVO 5-BAGNOLO SANVITO	011716	x	
	4	200030604	0101	NIEVO 7-BAGNOLO SAN VITO	011724	x	
	5	200030605	0101	NIEVO 2- BAGNOLO SAN VITO	011736	x	
	6	200030606	0101	NIEVO 4-BAGNOLO SAN VITO	011748	x	
	7	200030201	0101	PAPA GIOVANNI 23.MO N.16- 14 BAGNOLO SAN VITO	006848		x
	8	200030201	0104	PAPA GIOVANNI 23.MO N.16- 14 BAGNOLO SAN VITO	206851		x
CASTELBELFORTE	1	200130201	0102	VIA A. MORO 6 - CASTELBELFORTE	008897		x
	2	200130201	0204	VIA A. MORO 4 - CASTELBELFORTE	308904		x
CASTELLUCCHIO	1	200160102	0101	XXV APRILE 5 CASTELLUCCHIO	002572		x
	2	200160102	0103	XXV APRILE 5 CASTELLUCCHIO	102574		x
CURTATONE	1	200210501	0205	RIMEMBRANZE 8 - CURTATONE	011600	x	

COMUNE	NUMERO PROGR.	fabbricato	ui	indirizzo	nc	IMMEDIATA MENTE ASSEGNABILE	PREVENTIVO RIATTAMENTO
GONZAGA	1	200270403	0104	VIA GIOLITTI 3 - GONZAGA	006765		x
MOGLIA	1	200350108	0102	CARDUCCI 5-MOGLIA	101943		x
MOTTEGGIANA	1	200370201	0103	TERZANI 4/A-VILLA SAVIOLA MOTTEGGIANA	011642	x	
	2	200370203	0101	TERZANI 6/A-VILLA SAVIOLA MOTTEGGIANA	011664	x	
	3	200370203	0106	TERZANI 6/A-VILLA SAVIOLA MOTTEGGIANA	011669	x	
	4	200370204	0101	TERZANI 6/B-VILLA SAVIOLA MOTTEGGIANA	011676	x	
	5	200370204	0102	TERZANI 6/B-VILLA SAVIOLA MOTTEGGIANA	011677	x	
OSTIGLIA	1	200380204	0101	VIA GEMMA 5 - OSTIGLIA	006892		x
	2	200380206	0121	VIA COLOMBO 30 - OSTIGLIA	307834		x
	3	200380207	0101	COLOMBO 34 - OSTIGLIA	407855		x
	4	200380207	0110	VIA COLOMBO 34 - OSTIGLIA	107864		x
	5	200380207	0113	VIA COLOMBO 34 - OSTIGLIA	507867		x
	6	200380207	0124	COLOMBO 34 - OSTIGLIA	007878		x

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

COMUNE	NUMERO PROGR.	fabbricato	ui	indirizzo	nc	IMMEDIATA MENTE ASSEGNABILE	PREVENTIVO RIATTAMENTO
	7	200380207	0122	COLOMBO 34 - OSTIGLIA	507876		x
	8	200380301	0103	VERDI 2 - CORREGGIOLI OSTIGLIA	208529		x
	9	200380301	0106	VERDI 2 - CORREGGIOLI OSTIGLIA	108532		x
	10	200380401	0101	VIA FERRARIS 22 - OSTIGLIA	110216		x
	11	200380401	0104	VIA FERRARIS - OSTIGLIA	310219	x	
	12	200380403	0102	PLE FERMI 5 - OSTIGLIA	110229		x
PORTO MANTOVANO	1	200450302	0102	MARTIRI DI BOLOGNA 13-BANCO PORTO MANTOVANO	208771		x
QUISTELLO	1	200470301	0103	CADUTI DEL LAVORO 6-8 QUISTELLO	206656		x
	2	200470401	0204	ALLENDE 2/A - 2/B QUISTELLO	010296		x
RODIGO	1	200510205	0111	V.LE RIMEMBRANZE - RODIGO	106711		x
	2	200510206	0101	VIA NENNI 20 - RODIGO	111037		x
	3	200510206	0106	VIA NENNI 20 - RODIGO	011042		x

COMUNE	NUMERO PROGR.	fabbricato	ui	indirizzo	nc	IMMEDIATA MENTE ASSEGNABILE	PREVENTIVO RIATTAMENTO
RONCOFERRARO	1	200520101	0104	PROVINCIALE EST 322-GOVERNOLO RONCOFERRARO	002293		x
	2	200520103	0104	PROVINCIALE EST 332-GOVERNOLO RONCOFERRARO	202301		x
	3	200520103	0101	PROVINCIALE EST 332-GOVERNOLO RONCOFERRARO	002298		x
	4	200520201	0103	MAZZINI 18 - GOVERNOLO RONCOFERRARO	002766		x
	5	200520201	0105	MAZZINI 18 - GOVERNOLO RONCOFERRARO	002768		x
	6	200520201	0106	MAZZINI 18 - GOVERNOLO RONCOFERRARO	102769		x
	7	200520201	0102	MAZZINI 18 - GOVERNOLO RONCOFERRARO	002765		x
SABBIONETA	1	200540204	0102	VIA S.GIORGIO 22 - SABBIONETA	206751		x
SAN BENEDETTO PO	1	200550124	0105	A.MORO 13 - 13/A SAN BENEDETTO PO	106812	x	
	2	200550124	0204	VIA A. MORO 13/A - SAN BENEDETTO PO	106819		x
	3	200550302	0104	VIA A. MORO 11/F - S. BENEDETTO PO	010159		x
SAN GIOVANNI D/ DOSSO	1	200580101	0102	PZZA MARCONI 8 SAN GIOVANNI DEL DOSSO	002787		x

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

COMUNE	NUMERO PROGR.	fabbricato	ui	indirizzo	nc	IMMEDIATA MENTE ASSEGNABILE	PREVENTIVO RIATTAMENTO
SERMIDE	1	200610115	0103	V.LE RINASCITA - SERMIDE	004775		x
	2	200610118	0104	VIA DE GASPERI 32 - SERMIDE	206782		x
	3	200610118	0107	A. DE GASPERI 32 - FABB. B SERMIDE	106785		x
	4	200610601	0303	VIA EINAUDI 9 - SERMIDE	009957	x	
	5	200610604	0103	VIA DE NICOLA - SERMIDE	109969	x	
SUZZARA	1	200650308	0109	GRIECO 1 SUZZARA	111009		x
	2	200650308	0112	GRIECO 1 SUZZARA	11012		x
	3	200650308	0120	GRIECO 1 SUZZARA	11020	x	
	4	200650308	0121	GRIECO 1 SUZZARA	011021	x	
	5	200650308	0122	GRIECO 1 SUZZARA	011022	x	
	6	200650308	0124	GRIECO 1 SUZZARA	011024		x
	7	200650308	0125	GRIECO 1 SUZZARA	011025		x
	8	200650308	0126	GRIECO 1 SUZZARA	011026	x	
	9	200650308	0127	GRIECO 1 SUZZARA	011027	x	
	10	200650308	0129	GRIECO 1 SUZZARA	011029	x	

COMUNE	NUMERO PROGR.	fabbricato	ui	indirizzo	nc	IMMEDIATA MENTE ASSEGNABILE	PREVENTIVO RIATTAMENTO
	11	200650403	01	V.LE CADORNA 3 - SUZZARA	7066		x
	12	200650406	0105	V.LE CADORNA 15 - SUZZARA	209037	x	
	13	200650406	0110	CADORNA 15 - SUZZARA	009042	x	
	14	200650407	0110	VIA CADORNA 21 - SUZZARA	10261		x
	15	200650601	0135	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA -	011135		x
	16	200650407	0111	V.LE CADORNA 21 SUZZARA	210262	x	
	17	200650601	0132	VIA L ALBERTI 2	011132		x
	18	200650601	0136	VIA L ALBERTI 2 - SUZZARA	011136		x
	19	200650601	0101	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA - NO ASS SOCIALE		x	
	20	200650601	0102	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA - NO ASS SOCIALE		x	
	21	200650601	0103	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA - NO ASS SOCIALE		x	
	22	200650601	0104	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA - NO ASS SOCIALE		x	
	23	200650601	0105	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA - NO ASS SOCIALE		x	
	24	200650601	0106	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA - NO ASS SOCIALE		x	
	25	200650601	0107	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA - NO ASS SOCIALE		x	
	26	200650601	0115	VIA L ALBERTI 2 SUZZARA - NO ASS SOCIALE		x	

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

COMUNE	NUMERO PROGR.	fabbricato	ui	indirizzo	nc	IMMEDIATA MENTE ASSEGNABILE	PREVENTIVO RIATTAMENTO
	27	200650502	0102	VIA MACHADO 5 - BRUSATASSO DI SUZZARA	110617		x
VILLIMPENTA	1	200680101	0105	FLLI CERVI 20 VILLIMPENTA	104644		x
	2	200680101	0106	FLLI CERVI 20/F - VILLIMPENTA	4645		x
TOTALI						33	51

D.g.r. 18 luglio 2012 - n. IX/3792

Attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 2 e 3 del d.lgs. n.152/06 e smi «Norme in materia ambientale»: aggiornamento della d.g.r. 8832/2008 e approvazione dell'autorizzazione in via generale per le attività zootecniche

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. «Norme in materia ambientale», ed in particolare la Parte Quinta «Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera», Titolo I «Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività»;

Richiamata la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 e s.m.i., recante «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente», ed in particolare:

- l'art. 30 comma 6, ai sensi del quale, a partire dal 1° gennaio 2007, la Provincia è l'Autorità Competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- l'art. 8, comma 2, che prevede che la Giunta Regionale stabilisca le direttive per l'esercizio uniforme e coordinato delle funzioni conferite, ivi comprese quelle di controllo, nonché per la definizione delle spese istruttorie;

Richiamata, inoltre, la l.r. 18 aprile 2012, n. 7 recante «Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione», ed in particolare l'art. 33 che prevede che «la Giunta regionale attui le misure di semplificazione dei procedimenti inerenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera disciplinati dal d.lgs. 152/2006, parte V, estendendo l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili»;

Vista la d.g.r. del 30 dicembre 2008, n. 8832, «Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272 commi 2 e 3, d.lgs. 152/06)», con la quale:

- è stato approvato l'elenco relativo alle attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06, nonché i documenti denominati Allegato A ('criteri e procedure per l'applicazione dell'art.272 commi 2 e 3 del d.lgs. 156/06') e Allegato B ('disposizioni generali');
- Regione Lombardia ha esplicitato, in accordo con le Province, l'ambito di applicazione delle suddette attività in modo diverso da quanto indicato nella Parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta del sopra richiamato d.lgs. 152/06, al fine di migliorare la comprensione dell'effettiva casistica applicativa e, ove ritenuto opportuno, ampliare la soglia di talune attività;
- è stato demandato al Dirigente competente della Direzione Generale Qualità dell'Ambiente (ora DG Ambiente, Energia e Reti) l'approvazione degli allegati tecnici relativi alle attività in deroga elencate al punto 1 della suddetta delibera e dei modelli per la presentazione delle varie domande di adesione;

Ricordato che con d.d.s. del 26 gennaio 2009, n. 532, come modificato dal d.d.s. del 6 agosto 2009, n. 8213 sono stati approvati gli allegati tecnici riportanti i criteri per l'adesione all'autorizzazione generale delle attività individuate dalla sopra richiamata delibera nonché i modelli di 'domanda di adesione alle autorizzazione in via generale', 'modello di comunicazione di modifica' e del 'modello di comunicazione amministrativa';

Considerato che il d.lgs. 128/2010 ha modificato il sopra richiamato d.lgs. 152/2006 e s.m.i., prevedendo, tra l'altro, l'aggiornamento dell'elenco degli impianti e attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta, estendo tale regime autorizzativo alle seguenti attività:

- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso;
- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui alla lettera nn) della parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta;

- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;

Considerato, altresì, che il sopra richiamato d.lgs. 128/2010 ha apportato ulteriori modifiche al regime autorizzativo di diversi impianti/attività, prevedendo in particolare:

- l'abrogazione del comma 14 dell'art. 269 che prevedeva l'esclusione dal regime autorizzativo di talune tipologie impiantistiche, ivi incluse gli impianti di emergenza o i gruppi elettrogeni;
- l'inclusione nel regime autorizzativo delle linee di trattamento fanghi collocate all'interno di impianti di trattamento acque;

Preso atto che con la richiamata l.r. n. 7/2012, Regione Lombardia ha ritenuto di estendere l'applicazione delle previsioni dell'articolo 272, comma 2 ad ulteriori attività industriali, artigianali, agroalimentari, agricole e di produzione di energia alimentate da fonti energetiche rinnovabili sia al fine di attuare una semplificazione dei procedimenti amministrativi, sia al fine di assicurare una uniforme attuazione sul territorio regionale delle procedure attinenti il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, nel pieno rispetto delle vigenti garanzie di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;

Ritenuto opportuno, sia sulla base delle previsioni della sopra richiamata l.r. n. 7/2012, sia in ragione del limitato impatto ambientale prodotto, assoggettare le seguenti attività al regime di autorizzazione di carattere generale:

- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;

Ricordato che l'art. 272, comma 2 del d.lgs. 152/2010 come modificato dal d.lgs. 128/2010, prevede che l'Autorità Competente possa adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, relative a ciascuna singola categoria, nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni anche inerenti le condizioni di costruzione o esercizio e i combustibili utilizzati, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli;

Ricordato, altresì, che ai sensi del sopra richiamato articolo, l'Autorità Competente debba in ogni caso procedere all'adozione delle autorizzazioni generali per gli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente gli impianti o le attività di cui alla parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta;

Considerato che con d.g.r. del 23 dicembre 2004, n. 20138 e con d.d.u.o. del 23 dicembre 2011, n. 12772, Regione Lombardia ha già adottato l'autorizzazione generale per le attività concernenti rispettivamente «impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso» e le «lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno»

Ritenuto, pertanto, necessario aggiornare l'elenco delle attività in deroga di cui alla sopra richiamata d.g.r. n. 8832/2008, sulla base delle considerazioni sopra esposte, con le seguenti ulteriori attività:

- impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso;
- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella di cui alla lettera nn) della parte II dell'Allegato IV alla Parte Quinta;
- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili;

Dato atto, in particolare che, tra le nuove attività in deroga, vi sono (lettera nn) della Parte II dall'Allegato IV alla Parte Quinta

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

del d.lgs. 152/06 come modificato dal d.lgs. 128/2010) gli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella relativa tabella di cui alla richiamata lettera nn) della Parte II dell'Allegato IV;

Ravvisata pertanto la necessità di definire per tale attività i criteri per l'adesione all'autorizzazione generale, ivi inclusi i valori limite alle emissioni, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e analisi e la periodicità dei controlli, laddove pertinenti, come previsto dall'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi;

Dato atto, che Regione Lombardia, vista la peculiarità del settore, ha costituito uno specifico gruppo di lavoro composto dalle competenti Direzioni Generali della stessa Regione Lombardia, da ARPA Lombardia, dalle Province, dai rappresentanti delle Associazioni di categoria nonché degli Ordini Professionali interessati al fine di valutare e condividere i succitati criteri per l'adesione all'autorizzazione generale;

Preso atto del documento predisposto dal gruppo di lavoro di cui al punto sopra, riportante i criteri per l'adesione all'autorizzazione generale per l'attività di cui alla lettera nn) della Parte II all'Allegato IV) alla Parte Quinta del d.lgs. 152/06 e s.m.i., nonché per le attività funzionali alle stesse e svolte nello stesso complesso;

Preso atto, altresì, che il documento è stato condiviso ed approvato dall'esistente Tavolo tecnico istituito per garantire l'uniforme attuazione delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera, costituito dalle Province, ARPA Lombardia, Associazioni di Categoria e coordinato dalla DG Ambiente Energia e Reti di Regione Lombardia;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. Di integrare l'elenco relativo alle attività «in deroga» ai sensi dell'art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 e smi, di cui alla d.g.r. del 30 dicembre 2008, n. 8832, con le attività di seguito individuate:

- Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 10 MW;
- Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali:

Categoria animale e tipologia di allevamento	N° capi
Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	Da 200 a 400
Rimonta vacche da latte (peso vivo medio: 300 kg/capo)	Da 300 a 600
Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	Da 300 a 600
Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	Da 300 a 600
Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	Da 1000 a 2.500
Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	Da 400 a 750
Suini: accrescimento/ingrasso	Da 1.000 a 2.000
Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	Da 2.000 a 4.000
Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	Da 25.000 a 40.000
Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Altro pollame	Da 30.000 a 40.000
Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	Da 7.000 a 40.000
Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	Da 14.000 a 40.000
Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	Da 30.000 a 40.000
Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	Da 40.000 a 80.000
Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	Da 24.000 a 80.000
Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	Da 250 a 500
Struzzi	Da 700 a 1.500

- Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
- Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di

pellami, escluse le pellicce, e delle pulito lavanderie a ciclo chiuso;

- Linee di trattamento fanghi collocati all'interno di impianti di depurazione;
- Gruppi elettrogeni e motori di emergenza;
- Impianti di produzione di energia alimentati da fonti d'energia rinnovabili;

2. Di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il documento «Allegato 1» riportante «l'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera per allevamenti effettuati in ambienti confinati ai sensi dell'art. 272 comma 2 e 3 del d.lgs. 152/06 e smi» - ed i rispettivi sub - allegati:

- Modello della domanda di adesione all'autorizzazione generale (Allegato 1a);
- Modello di Relazione tecnica semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento (Allegato 1b);
- Modello di Relazione tecnica semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento (Allegato 1c);

3. Di demandare al competente Dirigente della Direzione Generale «Ambiente, Energia e Reti» l'approvazione o la modifica degli allegati tecnici relativi alle attività individuate al precedente punto 1, nonché delle ulteriori attività in deroga, ai sensi dell'art. 272 comma 2 eventualmente individuate dalla normativa nazionale in materia di emissioni in atmosfera;

4. Di disporre che il presente atto venga trasmesso a tutte le Province e pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

— • —

AUTORIZZAZIONE DI CARATTERE GENERALE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA PER ALLEVAMENTI EFFETTUATI IN AMBIENTI CONFINATI AI SENSI DELL'ART. 272 COMMA 2 E 3 DEL D.LGS 152/06 E SMI**Sommario**

ALLEGATO 1

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI**2. SOGLIE****3. GENERALITÀ****4. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI****4.1 REQUISITI TECNOLOGICI**

4.1.1. Tecniche per ricoveri

4.1.2. Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche

4.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato

4.2 REQUISITI GESTIONALI

4.2.1. Formazione del personale

4.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti

4.3 PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI E ALTRO

4.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento

4.3.2. Operazioni di Molitura di cereali e proteaginosi in ambito zootecnico

4.3.3. Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed

4.3.4. Impianti termici e di combustione

4.3.5. Impianti di essiccazione cereali

4.3.6. Impianti di trattamento effluenti di allevamento

4.3.7. Trasformazioni lattiero casearie

4.3.8. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni

4.3.10 Impianti manifatturieri alimentari

4.3.11 Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

5. CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 152/06

A - NOTE GENERALI

B - AMBITO DI APPLICAZIONE

C - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

D - CONTENUTO DELLA DOMANDA

E - PROCEDIMENTO

F - EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

6. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Criteri di manutenzione

Modalità e controllo delle emissioni

1. CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La presente autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera degli impianti e attività di cui all'art.272 comma 2 Parte Quinta Titolo I del D.lgs. 152/06 s.m.i. (Allegato IV Parte II lettera *nn*) è riferita agli allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella tabella 1 e alle altre attività che diano origine a una o più emissioni, presenti nel medesimo "stabilimento" e ricomprese nell'allegato sopra citato. Per le definizioni si rimanda integralmente alla Parte Quinta Titolo I del d.lgs. 152/06 s.m.i. (ad es. art. 268, ecc).

Inoltre si intende per:**"capi potenzialmente presenti":**

il numero di posti disponibili (potenzialità massima di stabulazione) in condizioni di piena utilizzazione delle superfici utili di stabulazione.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

Il numero di posti disponibili rappresenta il valore massimo allevabile, mentre le effettive consistenze medie annuali (numero di capi mediamente presenti nell'allevamento nel corso di un anno) sono determinate dai vari fattori quali ad esempio i periodi di occupazione, le oscillazioni stagionali, la mortalità, gli scarti, i vuoti sanitari, ecc.

Il numero di capi allevati in azienda non può mai superare il numero dei posti potenziali dichiarati, in qualsiasi momento del ciclo produttivo.

Al fine del calcolo della potenzialità devono essere osservate le seguenti indicazioni:

- devono essere considerati tutti i locali di stabulazione presenti e potenzialmente utilizzabili a meno che parte di queste installazioni siano permanentemente inutilizzabili (ad esempio perché al loro interno sono state eliminate le linee di alimentazione o di abbeveraggio). Per il calcolo della SUA (Superficie Utile di Allevamento) si dovranno considerare le superfici di calpestio disponibili nei singoli box; sono pertanto da escludere le corsie di alimentazione o di servizio, le mangiatoie, eventuali zone di stazionamento temporaneo (zona quarantena, infermeria, corsie esterne di defecazione di larghezza inferiore a m. 1,5 per i suini, i box stabilmente non utilizzati, i muri interni ed esterni).
- Nel caso di animali allevati in box multipli o di animali liberi di muoversi, il numero dei posti viene calcolato dividendo la superficie utile di allevamento (SUA) presente per ciascuna categoria/classe dimensionale, per il valore di densità massima previsto, per quella determinata classe, secondo quanto disposto dalla normativa in materia di benessere animale. Nel computo si dovrà tener conto della durata delle singole fasi produttive.
- Per le specie o categorie di animali per le quali non sono disponibili parametri di densità massima derivanti dalla normativa in materia di benessere animale, si farà riferimento a parametri orientativi.
- Ogni postazione singola equivale a un posto disponibile.
- Per i bovini si fa riferimento ai capi registrati all'Anagrafe Bovina e riscontrabili nella Banca Dati Regionale.

"Ambiente confinato":

per allevamento effettuato in ambiente confinato, si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura "coperta" per la stabulazione degli animali, come definito dal d.lgs. 152/2006 stesso.

"altre attività che diano origine ad una o più emissioni":

- Attività funzionale all'allevamento

Si intendono attività funzionali tutte quelle attività direttamente asservite all'attività di allevamento (ed esempio molitura ed essiccazione, ecc.) e ad uso esclusivo della medesima. Tali attività sono quindi da intendersi ricomprese nella presente autorizzazione. Si precisa inoltre che per uso esclusivo dell'allevamento si intendono tutte quelle attività il cui prodotto finito sia destinato interamente ed esclusivamente alla stessa attività di allevamento. Sono pertanto escluse tutte quelle attività di lavorazione che prevedono la cessione a terzi di prodotti finiti e/o intermedi.

- Attività collaterale all'allevamento (altre attività)

Si intendono per attività collaterali tutte quelle attività non strettamente funzionali all'allevamento stesso, per le quali al fine di ottenere l'autorizzazione in via generale, è necessario compilare lo specifico allegato tecnico di riferimento (ad esempio macello, caseificio, molini ed essiccatoi con produzioni cedute a terzi anche solo parzialmente, ecc) fatti salvi i requisiti previsti dalla norma per l'adesione (DLgs 152/06 e smi Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II).

Qualora una delle attività collaterali, come sopra definite, superasse le soglie previste dalla normativa vigente (DLgs 152/06 s.m.i. Parte Quinta Titolo I Allegato IV Parte II) rientrando nella fattispecie di autorizzazione di cui al d.lgs. 152 s.m.i. Parte Quinta Titolo I art. 269, l'intera attività di allevamento dovrà essere soggetta alla medesima procedura o ad altre. (Es. Parte II Titolo III bis del DLgs 152/2006 s.m.i.

"Stabilimento esistente/ Stabilimento nuovo"

Per stabilimento esistente si intende l'attività in esercizio e/o costruita in tutte le sue parti, alla data di entrata in vigore del Parte Quinta del DLgs 152/06 s.m.i. ovvero dal 29 aprile 2006.

Per stabilimento nuovo si intende uno stabilimento che non ricade nelle definizioni di cui al punto precedente. Rientrano in questa fattispecie anche le riconversioni dell'allevamento con cambio specie allevata, la riattivazione di strutture esistenti, nonché le modifiche di cui al d.d.s n° 532/2009 "Approvazione degli allegati tecnici relativi alle autorizzazioni in via generale per attività in deroga ex art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/06 - Attuazione della D.g.r. 8832/2008 del 30 dicembre 2008", e alla D.g.r. n° 8832/2008 "Linee guida alle Province per l'autorizzazione generale di impianti e attività a ridotto impatto ambientale (art. 272, commi 2 e 3 del DLgs 152/06)"

Ai sensi dell'art. 281 comma 3 D.lgs. 152/06 s.m.i., gli allevamenti esistenti soggetti all'Autorizzazione in Via Generale di cui all'art. 272 comma 2 del medesimo DLgs, dovranno presentare l'istanza di Autorizzazione entro 31 luglio 2012, e gli eventuali adeguamenti dovranno essere realizzati entro il 1 settembre 2013.

2. SOGLIE

Soglie di cui all'art. 272 comma 2 Parte V Titolo I del DLgs 152/06 e s.m.i. Allegato IV Parte II lettera nn° Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella".

TABELLA 1

	CATEGORIA (ambiente confinato)	Aut. Generale (Art. 272 comma 2)
A	Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	200 - 400
B	Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	300 - 600
C	Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	300 - 600
D	Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	300 - 600
E	Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	1000 - 2500
F	Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	400 - 750
G	Suini: accrescimento/ingrasso	1000 - 2000
H	Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	2000 - 4000
I	Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	25000 - 40000
J	Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	30000 - 40000
K	Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	30000 - 40000
L	Altro pollame	30000 - 40000
M	Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	7000 - 40000
N	Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	14000 - 40000
O	Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	30000 - 40000
P	Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	40000 - 80000
Q	Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	24000 - 80000
R	Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	250 - 500
S	Struzzi	700 - 1500

3. GENERALITÀ

La presente autorizzazione in via generale riguarda le emissioni in atmosfera derivanti dall'allevamento e dalle attività ad esso funzionali e dalle attività collaterali, se individuate tra le attività in deroga di cui all'art 272 comma 1 e 2. (Per le definizioni, si rimanda al precedente paragrafo 1). Riguarda dunque le emissioni, sia convogliate che più prevalentemente diffuse, che si possono originare ad esempio da deiezioni, dai sistemi di trattamento degli effluenti d'allevamento, movimentazione della lettiera, peli o piume degli animali in allevamento, impianti di essiccazione o simili (ad es. di cereali, proteaginosi e fieno), mangimifici interni all'attività (es. attività di molitura), silos di stoccaggio di mangimi sciolti o pellettati, unità termiche impiegate per il riscaldamento dei capannoni di allevamento.

Sono fatte salve tutte le norme in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e di sanità animale e igiene veterinaria.

Nel caso non fosse possibile rispettare le condizioni previste dalla presente autorizzazione di carattere generale dovrà essere presentata domanda di autorizzazione in procedura ordinaria.

4. REQUISITI TECNOLOGICI E GESTIONALI

Al fine dell'adesione all'autorizzazione in via generale, il gestore dovrà rispettare i seguenti requisiti.

4.1 REQUISITI TECNOLOGICI

Unicamente ed esclusivamente per quanto concerne le prescrizioni di tipo strutturale di cui al punto 4.1.1 e 4.1.2 definite dal presente atto, si considerano nuovi gli stabilimenti entrati in esercizio e/o costruiti in tutte le loro parti successivamente alla data di entrata in vigore del presente atto.

Per le strutture di allevamento e di stoccaggio realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente atto in stabilimenti anche

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

esistenti, si dovranno rispettare i criteri definiti per gli stabilimenti nuovi.

Per gli stabilimenti e le strutture esistenti ed in esercizio alla data di entrata in vigore del presente atto, il termine per l'adeguamento alle prescrizioni di cui alle tabelle seguenti (colonna "stabilimenti esistenti") è fissato al 1° settembre 2013, fatti salvi gli adeguamenti per coperture stoccaggi biogas esistenti di cui al punto 4.1.2 (2 o 4 anni).

4.1.1. Tecniche per ricoveri.
Tecniche specifiche per i ricoveri dei suini

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i.	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle MTD strutturali, in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.

Tecniche specifiche per i ricoveri dei bovini

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Il Gestore deve considerare prioritariamente i sistemi riconducibili alle MTD (ove esistenti) e alle linee guida della DG Sanità aggiornate, o eventuali studi o pubblicazioni scientifiche.</p> <p>Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato . - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza. - Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione. 	<p>Devono essere comunque garantiti i seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nel caso di vacche legate alla posta con impiego di paglia come lettiera: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente del letame nelle canalette per favorire lo sgrondo delle urine verso il sistema di raccolta e stoccaggio impermeabilizzato . - Nel caso di bovini in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza. - Nel caso di vacche in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione.

Tecniche specifiche per i ricoveri di pollame

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Il Gestore deve obbligatoriamente adottare le migliori tecniche disponibili (MTD) di cui al D.M. 29-1-2007 e s.m.i. Nel caso specifico di allevamenti ove la ventilazione è in estrazione, vanno adottati idonei sistemi di contenimento delle polveri (cuffie, reti, barriere vegetali ,ecc.)	Il Gestore deve valutare la possibilità di ricondurre le strutture a quanto previsto dall'applicazione delle MTD strutturali, o in alternativa deve dimostrare di porre in atto sistemi finalizzati al contenimento delle emissioni.

Tecniche specifiche per i ricoveri di altre specie (ovicaprin, cunicoli, equini)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
La rimozione delle deiezioni dagli spazi di stabulazione confinati degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo qualsiasi tipo di emissione in atmosfera.	

4.1.2 Tecniche per lo stoccaggio delle deiezioni zootecniche

Le strutture di stoccaggio o deposito degli effluenti di allevamento devono rispettare i requisiti minimi stabiliti dalle vigenti disposizioni, in considerazione della loro successiva destinazione.

Stoccaggio per materiali non palabili (Liquami zootecnici)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
Le nuove strutture devono essere realizzate con pareti verticali, con materiali impermeabili e dotate di valvole di sicurezza per ogni bocca di carico/scarico del materiale; dovranno inoltre essere dotate di copertura permanente almeno con materiale di copertura (argilla, polistirolo ecc.) e caricate dal basso.	Qualora lo stoccaggio dei liquami non abbia una copertura fissa, progettata per contenere le emissioni in atmosfera, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni dei liquami, e introdurre gli stessi al di sotto del pelo libero della superficie al fine di favorire la formazione di un crostone superficiale naturale o l'adozione di sistemi analoghi.

<p>Le eventuali strutture di stoccaggio del digestato devono inoltre essere dotate di coperture permanenti, rigide o flessibili.</p> <p>Qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido, deve essere previsto un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo di cogenerazione o alla torcia.</p> <p>Parimenti devono essere dotate di coperture permanenti le prevasche di alimentazione e miscelazione dell’effluente, in maniera compatibile con la loro funzione.</p>	<p>Le eventuali strutture di stoccaggio del digestato, devono essere dotate di coperture permanenti, rigide, flessibili o flottanti :</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro 2 anni dalla data di adesione alla presente Autorizzazione se di potenza superiore ai 250 kw elettrici; - entro 4 anni dalla data di adesione alla presente Autorizzazione se di potenza inferiore o uguale ai 250 kw elettrici; <p>Con le medesime tempistiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora negli impianti di digestione anaerobica non sia presente un sistema di separazione solido – liquido deve essere previsto un idoneo sistema di captazione del gas e collettamento ad un gruppo di cogenerazione o alla torcia. - devono essere dotate di coperture permanenti le prevasche di alimentazione e miscelazione dell’effluente, qualora le matrici in ingresso prevedano anche materiali altamente fermentescibili (es. pollina).
--	--

Stoccaggio per materiali palabili ¹ (Letame, pollina e assimilati)

Stabilimenti nuovi	Stabilimenti esistenti
<p>Letame ² e solido separato: deve essere adottato il sistema di contenimento in platea impermeabilizzata con adeguato sistema di raccolta di liquidi di sgrondo.</p> <p>Per le altre tipologie³: dovrà essere previsto, oltre alla platea impermeabilizzata anche l’utilizzo di adeguata copertura.</p> <p>Per la pollina pre-essiccata o essiccata, la platea deve essere coperta.</p>	<p>Letame ² e solido separato: deve essere adottato il sistema di contenimento in platea impermeabilizzata, con adeguato sistema di raccolta di liquidi di sgrondo.</p> <p>Per le altre tipologie³: dovrà essere previsto, oltre alla platea impermeabilizzata anche l’utilizzo di adeguata copertura ove tecnicamente possibile.</p> <p>Per la pollina pre-essiccata o essiccata, la platea deve essere coperta.</p>

1 effluenti di allevamento in grado, se disposti in cumulo su platea, di mantenere la forma geometrica ad essi conferita

2 effluenti di allevamento palabili provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera formata con materiali lignocellulosici

3 frazioni palabili assimilate ai letami risultanti dai trattamenti di effluenti zootecnici con disidratazione e/o compostaggio

4.1.3. Strutture per lo stoccaggio dei materiali a rischio di emissioni di particolato

I depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti a contenere dispersioni di polveri, quali appositi silos od appropriate coperture.

Tutte le aree impermeabilizzate di pertinenza dello stabilimento devono essere progettate e gestite in modo da garantire la massima pulizia da materiali di qualsiasi natura (fertilizzanti, mangimi o altro) che possano generare emissioni di polveri. Per le aree sterrate di frequente transito è consigliabile la posa di materiale strutturante.

4.2 REQUISITI GESTIONALI

4.2.1. Formazione del personale

E’ obbligo del gestore assicurare che l’impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:

- effetti potenziali sull’ambiente durante il normale esercizio degli impianti;
- prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
- importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.

4.2.2. Gestione e manutenzione delle strutture e degli impianti

- Tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati; deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

- Dovranno essere osservate le indicazioni riportate nei libretti d'uso e manutenzione delle varie apparecchiature; devono essere effettuate le registrazioni di tutte le attività manutentive ordinarie e straordinarie.
- Nel caso di pavimentazioni parzialmente fessurate (fessurato limitato alla corsia interna o esterna di defecazione) si devono adottare tutti gli accorgimenti atti a contenere la deposizione delle deiezioni nelle parti piene della pavimentazione e il conseguente imbrattamento delle superfici e degli animali, con incremento delle emissioni ammoniacali e di odori. Devono comunque essere assicurate condizioni accettabili di pulizia dei box e degli animali.
- E' raccomandata, in tutti i casi in cui sia possibile, l'installazione di abbeveratoi antispreco con sistema di raccolta delle perdite, per ridurre i consumi eccessivi di acqua, causa di aumento dell'umidità degli effluenti, e di conseguenti fermentazioni putride.
- Dovranno essere adottati accorgimenti per limitare la dispersione di polveri estratte da ricoveri e locali annessi.
- Per gli animali su lettiera è importante garantire il mantenimento di corrette condizioni ambientali adottando accorgimenti meccanici e gestionali (coibentazioni, ventilazione, condizionamento termico, spessore della lettiera), in modo da assicurare buone condizioni di umidità della lettiera stessa nel corso di tutto il ciclo. Deve comunque essere posta particolare attenzione alla cura della qualità della lettiera attraverso frequenti controlli, assicurando la densità ottimale di capi per unità di superficie (in particolare a fine ciclo), governando gli sprechi idrici, e aggiungendo, qualora necessario, idonee quantità di paglia o altro materiale lignocellulosico.

4.3 PRESCRIZIONI DELLE ATTIVITÀ FUNZIONALI E ALTRO

4.3.1. Stoccaggio e movimentazione dei mangimi, materie prime per l'alimentazione e altro materiale pulverulento/potenzialmente pulverulento.

Il gestore deve assicurare che:

- La miscelazione di materie prime per la produzione di mangimi, nonché il trasferimento sia di tali materie prime, che di mangimi da e per le aree di stoccaggio siano effettuati in modo da evitare o minimizzare le emissioni di polveri in aria.
- Le materie prime per la produzione di mangimi e i mangimi stessi, devono essere stoccati in strutture idonee a prevenire le perdite e minimizzare la produzione di rifiuti.
- Tutte le operazioni di carico, movimentazione interna ed asporto del fieno e dei lettimi devono essere effettuate con modalità che limitino la formazione e la dispersione di polveri.

Lo stoccaggio in silos deve:

Silos verticali	Silos orizzontali
Essere dotato di sistema di contenimento delle polveri, collocati sugli sfati ove tecnicamente possibile, o analoghi sistemi di contenimento.	Essere garantita la copertura superiore continua.

(Per le tipologie di silos vedasi decreto direzione generale Sanità n° 5368 del 29/05/2009 "Linee guida integrate in edilizia rurale e zootecnica")

4.3.2 Operazioni di Molitura di cereali e proteaginose in ambito zootecnico.

Le operazioni di macinazione degli alimenti ad uso zootecnico, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite, nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività, nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento. **(Allegato A)**

Tali attività sono quindi soggetti alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnica Semplificata.

L'azienda che effettua l'attività di molitura anche su materie prime non destinate all'alimentazione zootecnica del proprio allevamento e quindi non considerate attività funzionali, come definito al paragrafo 1 - "**Campo di applicazione e definizioni**", deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (allegato tecnico n. 21), avendone i requisiti per accedervi.

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di macinazione, idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Gli impianti di molitura, di cui all'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 182 t/a) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione.

L'attività comprende le seguenti fasi lavorative :

- A. Carico
- B. Molitura
- C. Preparazione razioni

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
A, B, C,	Polveri	10 mg/Nmc	D.MF01 D.MF02

Condizioni

I limiti indicati in tabella si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento ivi riportati.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 "Norma di riferimento per le caratteristiche minimali degli impianti di abbattimento a presidio delle emissioni in atmosfera, da installarsi per il rispetto delle limitazioni imposte" ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 281 comma 3) del DLgs 152/06 e s.m.i.

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)

Per l'impianto di abbattimento di cui alla scheda DMF01, limitatamente alla presente attività è ammessa una grammatura del tessuto filtrante inferiore a quanto indicato nella rispettiva scheda, ma comunque \geq ai 350 g/mq.

4.3.3 Triturazione di cereali verdi e miscelazione/preparazione con unifeed

Le attività in oggetto, esercitate quali attività funzionali all'allevamento, si intendono autorizzate fatto salvo il rispetto delle norme di buona tecnica relativamente a progettazione, costruzione ed esercizio delle macchine. La corretta gestione di questi impianti è rimandata al rispetto di quanto indicato nel libretto di uso e manutenzione predisposto dal costruttore.

4.3.4 Impianti termici e di combustione

Richiamato l'art 283, tutti gli impianti termici la cui produzione di calore è esclusivamente destinata al riscaldamento, alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti (ivi incluse le strutture di stabulazione degli animali) o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari per uno o più edifici, dovranno rispettare i requisiti indicati al Titolo II del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.. I combustibili ammessi in tali impianti sono quelli previsti dall'allegati X Parte I sezione 2.

< 3 MW	tra 3 MW e 10 MW
Riferimento a Parte Quinta Titolo II DLgs 152/06 e relative disposizioni regionali di attuazione. Vedasi dgr.2601/2011 ⁽¹⁾	Riferimento a Parte Quinta Titolo I DLgs 152/06 e relative disposizioni regionali di attuazione.

⁽¹⁾Dgr 2601 del 30/11/2011 Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici nel territorio regionale).

Per gli impianti di combustione aventi finalità diverse da quanto sopra riportato, si applica la specifica disciplina di settore (ad es. DLgs 152/06 Parte Quinta Titolo I, DGR n. 6501/01 allegato C "Criteri e limiti di emissione per gli impianti di produzione di energia" nonché il DLgs 387/2003 "Attuazione della direttiva 2001/77/Ce sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili" ecc).

4.3.5 Impianti di essiccazione cereali

Le operazioni di essiccazione, esclusivamente esercitate quali attività funzionali all'allevamento oggetto dell'istanza, sono sempre consentite nel rispetto comunque delle condizioni di costruzione ed esercizio di seguito esposte. La necessità di predisporre una scheda tecnica specifica per questa attività, nasce dall'esigenza di semplificare l'adesione alla Autorizzazione in quanto detti impianti, sono i più diffusi nelle attività agricole oggetto di questo provvedimento. **(Allegato B)**

L'azienda che effettua l'attività di essiccazione su materie prime non destinate all'alimentazione zootecnica del proprio allevamento e quindi non considerate attività funzionali, come definito al paragrafo 1 - "**Campo di applicazione e definizioni**", deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s.n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (allegato tecnico n. 25 parte B), avendone i requisiti per accedervi.

Tali attività sono quindi soggetti alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata.

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

Per gli impianti mobili, l'impresa agricola dovrà esclusivamente acquisire dal costruttore dell'impianto di essiccazione, idonea dichiarazione di conformità relativa ai sistemi di abbattimento presenti.

Nel caso di impianti mobili di conto terzi utilizzati in azienda, gli stessi dovranno essere dotati di contatore non azzerabile con registratore grafico di eventi, al fine di garantire idonea manutenzione "programmata"; dovrà inoltre essere posizionato in area di lavoro compartimentata.

Gli impianti di essiccazione, di cui all'art.272 comma 1 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/a) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite dalla presente Autorizzazione

L'attività comprende esclusivamente la fase lavorativa di essiccazione.

Materie prime

A semi oleosi e cereali vari

B foraggi (esempio erba medica)

Eventuali trattamenti con gas tossici e/o con atmosfera modificata sono assoggettati al rispetto delle normative specifiche di settore.

Sostanze inquinanti e prescrizioni specifiche

Fasi di provenienza	Sostanze inquinanti	Limiti	Tipologia impianto di abbattimento
Essiccazione	Polveri	20 mg/Nm ³	D.MF.01; D.MF.02
		50 mg/Nm ³ Se esercito per un periodo non superiore ai 60 gg/anno	D.MM01 (Ciclone) con dichiarazione del costruttore del rispetto dei limiti.

Condizioni

I limiti indicati in tabella (20 o 50 mg/Nm³) si intendono rispettati in presenza di uno dei sistemi di abbattimento riportati per - ciascun limite - nella tabella.

L'impianto/sistema di abbattimento dovrà obbligatoriamente essere installato e conforme alle caratteristiche indicate dalla D.G.R. n. 13943 dell'1/08/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Gli impianti esistenti dovranno adeguarsi alle presenti disposizioni, secondo quanto previsto dall'articolo 281 comma 3) del DLgs 152/06 e s.m.i

Schede impianti di abbattimento

SCHEDA D.MF.01	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a tessuto)
SCHEDA D.MF.02	DEPOLVERATORE A SECCO A MEZZO FILTRANTE (filtro a cartucce)
SCHEDA D.MM.01	DEPOLVERATORE A SECCO (ciclone e multiciclone)

Per l'impianto di abbattimento di cui alla scheda DMF01, limitatamente alla presente attività è ammessa una grammatura del tessuto filtrante inferiore a quanto indicato nella rispettiva scheda, ma comunque \geq ai 350 g/mq.

4.3.6 Impianti di trattamento effluenti di allevamento

In generale sono ammissibili tutte quelle soluzioni impiantistiche e/o gestionali che non determinino un incremento delle emissioni in atmosfera contenenti sostanze inquinanti e/o odorigene.

Non potranno aderire alla presente autorizzazione in via generale tutti quegli "stabilimenti" ove siano anche presenti impianti e attività generanti emissioni in atmosfera non contemplate dall'articolo 272 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. (impianti e attività in deroga), come ad esempio gli impianti di compostaggio o di biostabilizzazione aerobica, combustione, essiccazione degli effluenti di allevamento, impianti di strippaggio dell'ammoniaca esclusi quelli a circuito chiuso. Pertanto gli stessi dovranno accedere alla procedura ordinaria di cui all'articolo 269 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Gli stabilimenti caratterizzati dalla presenza di linee di trattamento reflui liquidi (es. impianti di depurazione, nitro-denitro, ultrafiltrazione e osmosi inversa, impianti di separazione solido-liquido, ecc.) che possono essere ricondotti fra gli impianti aventi emissioni scarsamente rilevanti, ai sensi dell'articolo 272 comma 1 e dell'allegato IV Parte I lettera p) alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., devono essere realizzati nel rispetto delle pertinenti norme tecniche, garantendo il loro costante e corretto funzionamento e la regolare manutenzione annuale, anche mediante il supporto di assistenza esterna. Dovrà essere monitorata l'efficienza del processo, mediante la registrazione in continuo di specifici parametri di funzionamento, supportati da adeguati sistemi automatici di segnalazione di malfunzionamento e/o arresto. Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, devono essere annotati su apposito registro.

4.3.7 Trasformazioni lattiero casearie

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (**allegato tecnico n. 31**), relativamente all'attività Trasformazioni lattiero-casearie con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno. Si precisa che nell'adesione alla Autorizzazione in Via Generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata.

Gli impianti, di cui all'art.272 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nel d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività in deroga e successive modifiche del 6 agosto 2009.

4.3.8 Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carni

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (**allegato tecnico n. 20**), relativamente all'attività di Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 365 tonnellate/anno. Si precisa che nell'adesione alla Autorizzazione in Via Generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata

Gli impianti, di cui all'art.272 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nel d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività in deroga e successive modifiche del 6 agosto 2009.

4.3.9. Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (**allegato tecnico n. 19**), relativamente all'attività di Trasformazione e conservazione di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 365 t/anno escluse surgelazione, la vinificazione e la distillazione. Si precisa che nell'adesione alla Autorizzazione in Via Generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata

Gli impianti, di cui all'art.272 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nel d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività in deroga e successive modifiche del 6 agosto 2009.

4.3.10 Impianti manifatturieri alimentari

Le attività in oggetto devono rispettare tutte le condizioni e prescrizioni dell'autorizzazione di carattere generale di cui al d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. (**allegato tecnico n. 25**), relativamente all'attività di lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 365 tonnellate/anno ed utilizzo di solventi in quantità inferiore a 10 tonnellate/anno. Si precisa che nell'adesione alla Autorizzazione in Via Generale è necessario procedere alla compilazione dell'apposita Relazione Tecnico Semplificata

Gli impianti, di cui all'art.272 del d.lgs. 152/2006, (produzione inferiore ai 128 t/anno) devono essere indicati, ma sono esonerati dalle prescrizioni stabilite nel d.d.s. n. 532 del 26 gennaio 2009 ed approvazione dell'allegato tecnico relativo all'autorizzazione in via generale ex art. 272 comma 2 del d.lgs. 152/06 per le attività in deroga e successive modifiche del 6 agosto 2009.

4.3.11 Migliori tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici

Vanno applicate le seguenti migliori tecniche indicate :

- Tutte le attività di utilizzazione agronomica devono essere effettuate in modo da minimizzare le molestie olfattive.
- per la pollina palabile e letame stabilizzati, dovrà essere preferibilmente adottato l'interramento entro le 24 ore dalla loro distribuzione.
- per i liquami, ove non ci sia coltura in atto, va preferibilmente adottato l'interramento contestuale alla distribuzione o, in alternativa, l'interramento entro 6 ore dalla distribuzione, e comunque entro le 24 ore successive, come prescritto dal Piano di Azione Regionale e condizioni meteorologiche permettendo; vanno utilizzati sistemi a bassa pressione (da intendersi a pressione atmosferica);

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

- qualora vi fosse coltura in atto, la distribuzione dei liquami mediante fertirrigazione a scorrimento e/o con ali piovane, dovrà avvenire come previsto dalle specifiche e relative normative di settore preferendo l'utilizzo di liquami chiarificati;
- su prati ed erbai, la distribuzione di liquame dovrà avvenire a bassa pressione (da intendersi a pressione atmosferica) o con altre tecniche a ridotta emissione in atmosfera;
- è fatto divieto assoluto di distribuzione con irrigatori a lunga gittata (gettone);
- tutte le operazioni di distribuzione degli effluenti di allevamento palabili e non palabili devono in ogni caso osservare tutti i vincoli previsti dalle norme specifiche vigenti in materia di utilizzazione agronomica;
- per il digestato dovranno essere prioritariamente adottati l'interramento contestuale alla distribuzione o la distribuzione localizzata (per bande o fertirrigazione)

5. CRITERI E PROCEDURE PER L'APPLICAZIONE DELL'ART.272 COMMI 2 E 3 DEL D.LGS 152/06**A - NOTE GENERALI**

- 1 - La presente autorizzazione generale riguarda esclusivamente le emissioni in atmosfera e non sostituisce ulteriori autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, necessari in relazione all'installazione ed all'esercizio di impianti/attività.
- 2 - La presente autorizzazione generale è soggetta a periodico rinnovo come previsto dall'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni. In tutti i casi di rinnovo l'esercizio dell'impianto/attività può continuare se il gestore presenta, entro 45 gg dall'adozione della nuova autorizzazione, la nuova domanda di adesione. In caso di mancata presentazione della domanda l'impianto/attività si considera in esercizio senza autorizzazione.
- 3 - In caso di più impianti/attività autorizzati in tempi diversi il gestore può unificare la cadenza temporale dei controlli, ove previsti, dandone comunicazione preventiva alla Provincia ed all'ARPA Dipartimento competente per territorio;
- 4 - L'inosservanza dell'autorizzazione è sanzionata ai sensi dell'art. 279 del D.Lgs 152/06 e sue modifiche e integrazioni;
- 5 - Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente atto, si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti in materia di emissioni in atmosfera.
- 6 - Il gestore dell'impianto o dell'attività in deroga contemplati negli allegati tecnici alla presente autorizzazione generale può comunque presentare domanda di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del medesimo d.lgs. n. 152/2006.

B - AMBITO DI APPLICAZIONE

- 1 - Deve presentare preventiva domanda di adesione alla presente autorizzazione generale relativamente agli impianti ed alle attività in deroga di cui all'art. 272, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 152/2006:
 - a) il gestore che intende esercire una nuova attività o trasferire un'attività esistente di cui al punto alla lettera nn) della parte Seconda dell'allegato IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi;
 - b) il gestore che intende continuare l'esercizio di un impianto/attività in esercizio alla data di entrata in vigore della Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi e che non ricadeva nel campo di applicazione del DPR 203/88. La domanda di adesione, corredata ove necessario da un progetto di adeguamento, deve essere presentata entro il 31 luglio 2012. L'adeguamento ai contenuti dell'autorizzazione, salvo diversamente specificato nella stessa, dovrà avvenire entro il 1 settembre 2013.
 - c) il gestore di impianto/attività esistente, precedentemente classificato come attività in deroga ai sensi dell'art. 272 comma 1 (attività ad inquinamento scarsamente rilevante), che per incremento di produzione rientri fra le attività in deroga di cui al comma 2 dell'art. citato.
 - d) Il gestore può esercitare, nel medesimo luogo, due o più impianti/attività in deroga contemplati da allegati tecnici diversi, a condizione che siano rispettate le soglie di produzione e di consumo previste per ciascuna attività, fermo restando quanto riportato all'interno dell'autorizzazione;
- 2 - Può presentare domanda di adesione alla presente autorizzazione generale:
 - a) il gestore di un impianto o di un'attività già autorizzato/a in via ordinaria (ivi comprese le attività autorizzate ai sensi della DGR 41406/99 e s.mi.- autorizzazione in via generale per le domande presentate ex art. 12 d.P.R. n. 203/1988), qualora le attività svolte rispondano ai requisiti previsti dall'art. 272 Dlgs 152/06 comma 2. In tal caso il gestore deve adeguarsi alle disposizioni di cui alla presente autorizzazione di carattere generale entro un anno dalla data di presentazione della relativa domanda di adesione;
 - b) il gestore, in possesso di autorizzazione in via ordinaria, che intende esercire, nello stesso luogo, impianti e/o attività assoggettati ad autorizzazione ordinaria e i seguenti impianti e/o attività soggetti ad autorizzazione in via generale:
 - attività di saldatura di oggetti e superfici metalliche di cui all'allegato tecnico n. 30
 - impianti termici civili
- 3 - La domanda di adesione va presentata compilando il modello di cui agli **Allegato 1a, 1b e 1c** (ove pertinenti).

C - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione all'autorizzazione generale, in regola con le vigenti norme fiscali e debitamente sottoscritta dal gestore, deve essere consegnata a mano o inviata, con l'osservanza delle modalità previste dalla legge, alla Provincia nonché, in copia, al Comune nel cui territorio è situato l'impianto o esercitata l'attività in deroga ed al Dipartimento Arpa competente per territorio.
- 2 - La domanda deve pervenire alla Provincia, completa di quanto previsto al successivo paragrafo E, almeno 45 giorni prima della installazione di un nuovo impianto o dell'avvio di una nuova attività, ovvero del trasferimento di un impianto o di un'attività esistente; entro il termine previsto al punto C) per le attività ivi disciplinate;
- 3 - La copia della domanda da presentare al Comune ed all'ARPA deve essere completa ai sensi del successivo paragrafo E.

D - CONTENUTO DELLA DOMANDA

- 1 - La domanda di adesione deve essere completa.
- 2 - Al suddetto fine, la domanda deve contenere i dati, le informazioni e la documentazione tecnica richieste nel modello di cui agli allegati:
 - 1) Allegato 1a "Adesione all'autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici"
 - 2) allegato 1b: "Relazione tecnica semplificata per attività di molitura funzionale all'attività d'allevamento"
 - 3) Allegato 1c: "Relazione tecnica semplificata per attività di essiccazione funzionale all'attività d'allevamento"
- 3 - eventuale progetto di adeguamento, qualora necessario ai fini della continuazione delle attività esistenti alla data di adozione della presente autorizzazione generale (vedasi paragrafo B., punto 1, lett. c).

E - PROCEDIMENTO

Fermo restando quanto riportato all'art. 281 c.3, il procedimento è avviato a decorrere dalla data di presentazione della domanda all'Autorità Competente, debitamente sottoscritta e completa degli elementi di cui al precedente paragrafo D.

- 1 - Nel caso di domanda incompleta, la Provincia, entro 30 giorni dalla presentazione, richiede al gestore le dovute integrazioni, da rendersi entro un termine non superiore a 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'automatica decadenza della domanda stessa, salva proroga.
- 2 - In caso di presentazione di una domanda incompleta, il termine di 45 giorni, fissato dall'art. 272, comma 2, del d.lgs. n. 152/2006 ai fini della possibilità di installare l'impianto od avviare l'attività, decorre nuovamente dalla data di presentazione delle integrazioni richieste.
- 3 - Il Comune interessato qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti di cui alla presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda può chiedere alla Provincia con nota motivata, da trasmettere per conoscenza anche al gestore, di negare l'adesione. In tal caso la Provincia, previa eventuale sospensione del termine di 45 giorni da comunicarsi al gestore, decide in ordine al rilascio o meno dell'autorizzazione in deroga entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni. La decisione viene assunta anche valutando le controdeduzioni ed i documenti eventualmente trasmessi dal gestore stesso. Qualora con detta decisione fosse negato il rilascio dell'autorizzazione in deroga, l'Azienda ha facoltà di presentare domanda per l'autorizzazione in via ordinaria.

F - EFFICACIA DELLA DOMANDA E DECISIONI

Fermo restando quanto riportato all'art. 281 c.3 del d.lgs 152/06 e smi per le attività ivi ricadenti:

- 1 - L'autorizzazione assume efficacia trascorso il termine ordinario di 45 giorni dalla data di presentazione alla Provincia della domanda di adesione completa, salvo quanto previsto dal successivo punto 2.
- 2 - Nel caso di applicazione del punto 3 del precedente paragrafo E. (osservazioni da parte del Comune), l'autorizzazione assume efficacia a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Gestore della eventuale decisione di assenso della Provincia.
- 3 - La Provincia, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006, può negare l'adesione nel caso in cui non siano rispettati i requisiti della presente autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario o di zone che richiedono una particolare tutela ambientale. L'atto di diniego deve essere comunicato - previa, comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 bis della l. n. 241/90 - entro i termini di cui al precedente punto 1.

6. PRESCRIZIONI E CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'esercente, relativamente ai cicli tecnologici dichiarati ed oggetto della domanda di autorizzazione, deve fare riferimento, oltre a quanto specificato all'interno del documento, alle prescrizioni e considerazioni di carattere generale di seguito riportate:

1. Gli impianti di abbattimento, ove previsti, devono essere gestiti nel rispetto delle prescrizioni del costruttore. Un'opportuna procedura di gestione degli eventi o dei malfunzionamenti deve essere definita da parte dell'esercente dell'impianto così da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

Criteria di manutenzione

2. Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria del sistema di aspirazione/abbattimento devono essere definite nella

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

procedura operativa predisposta dall'esercente secondo le indicazioni del costruttore ed opportunamente registrate. Tale registro deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Modalità e controllo delle emissioni

3. I limiti alle emissioni si intendono rispettati qualora siano presenti i sistemi di abbattimento indicati.
4. Dovranno essere tenute a disposizione le schede tecniche attestanti la conformità degli impianti di abbattimento ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
5. In caso non siano presenti sistemi di abbattimento, dovranno essere effettuate le analisi per dimostrare il rispetto dei limiti, ove previsti. Adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal D.Lgs. 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali disponibili al momento dell'effettuazione delle verifiche stesse. Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con il responsabile del procedimento del Dipartimento ARPA competente per territorio.
6. L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative deve essere comunicato dal Dipartimento ARPA competente per territorio e alla Provincia competente per territorio al fine dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

— • —

**ADESIONE ALL'AUTORIZZAZIONE GENERALE
PER GLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI**

Alla Provincia di

E p.c. Ad A.R.P.A. Lombardia

Dipartimento di

Al Sindaco del Comune di

**Richiesta di adesione all' "Autorizzazione in via generale" alle emissioni in atmosfera
provenienti da attività di allevamento di bestiame
(art. 272 - comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006)**

Il Sottoscritto _____ - Cod. Fiscale _____

nato a _____ (____) il _____

residente a _____ Via/C.na _____ n. _____

in qualità di titolare legale rappresentante altro

dell'impresa con Denominazione Sociale _____

sita in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

con sede legale in Via /C.na _____ n. _____

nel Comune di _____ - CAP _____

identificato con CUAAs: _____

telefono _____ - fax _____ - mail _____

CONSAPEVOLE DELLE SANZIONI PENALI, NEL CASO DI DICHIARAZIONI NON VERITIERE, E FALSITA' NEGLI ATTI, RICHIAMATE DALL'ART. 76, DEL D.P.R. n. 445 DEL 28 DICEMBRE 2000,

DICHIARA

1. che conduce l'allevamento avente codice ASL : _____

per un numero di capi potenzialmente presenti pari a quelli indicati nella seguente tabella

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 Luglio 2012

Categoria animale allevata	Numero di capi potenzialmente presenti (*)
<input type="checkbox"/> Vacche specializzate per la produzione di latte (peso vivo medio: 600 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Rimonta vacche da latte (peso vivo Medio: 300 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Altre vacche (nutrici e duplice attitudine)	
<input type="checkbox"/> Bovini all'ingrasso (peso vivo medio: 400 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Vitelli a carne bianca (peso vivo medio: 130 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Suini: scrofe con suinetti destinati allo svezzamento	
<input type="checkbox"/> Suini: accrescimento/ingrasso	
<input type="checkbox"/> Ovicapri (peso vivo medio: 50 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Ovaiole e capi riproduttori (peso vivo medio: 2 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Pollastre (peso vivo medio: 0,7 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Polli da carne (peso vivo medio: 1 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Altro pollame	
<input type="checkbox"/> Tacchini: maschi (peso vivo medio: 9 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Tacchini: femmine (peso vivo medio: 4,5 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Faraone (peso vivo medio: 0,8 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Cunicoli: fattrici (peso vivo medio: 3,5 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Cunicoli: capi all'ingrasso (peso vivo medio: 1,7 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Equini (peso vivo medio: 550 kg/capo)	
<input type="checkbox"/> Struzzi	

* Per il conteggio dei capi fare riferimento alle linee guida.

2. che lo stabilimento in cui è svolta l'attività di allevamento e le attività ad essa funzionali è caratterizzato come dichiarato nella scheda descrittiva qui allegata

e pertanto

CHIEDE

di avvalersi dell'autorizzazione in via generale semplificata per l'attività di allevamento di bestiame di cui all'oggetto, relativamente a:

- stabilimento esistente al 1988** senza richiesta di modifica
- stabilimento esistente al 2006** senza richiesta di modifica
- installazione di un nuovo stabilimento**
- modifica o ampliamento** di uno stabilimento già autorizzato;
- trasferimento in altra località di uno stabilimento** già attivo, attualmente ubicato nel Comune di _____

_____ - Via/C.na _____

A tal fine, preso atto di quanto stabilito dalla DGR/Decreto

DICHIARA

- di impegnarsi a rispettare tutte le **prescrizioni** riportate nell'autorizzazione di carattere generale in via semplificata per gli allevamenti zootecnici approvata dalla Provincia di _____ con _____;
- di adottare (richiamato l'art.269 comma 5 del d.lgs 152/06 e smi), fatto salvo ulteriore comunicazione di merito, le seguenti tempistiche:
 - o **avviare** le attività, nel caso in cui non pervenga parere negativo all'adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale e comunque non prima di 45 gg dalla data di ricevimento da parte di quest'ultima della presente richiesta di adesione, in **data** _____ (solo per i NUOVI stabilimenti o le MODIFICHE di stabilimenti esistenti);
 - o fatto salvo diversa comunicazione, la **messa a regime** si intende effettuata trascorsi i 90 gg dalla data di avvio di cui al punto sopra;

- di adeguare lo stabilimento/attività alle prescrizioni dell'autorizzazione generale per gli allevamenti zootecnici effettuati in ambienti confinati, nel caso in cui non pervenga parere negativo all'adesione da parte dell'Amministrazione Provinciale, entro la **data** _____ (massimo il 1° settembre 2013, solo per gli stabilimenti esistenti);

Data

.....

Il legale rappresentante

.....

ALLA PRESENTE ISTANZA ALLEGA:

- Scheda descrittiva dello stabilimento
- Planimetria con individuazione dei ricoveri d'allevamento, delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento e dei punti di emissione
- Copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore
- Copia dell'avvenuto versamento degli oneri istruttori
- Solo in caso di subentro / modifica di ragione sociale, autocertificazione di cambio di ragione sociale /subentro, compilata dal Gestore dello stabilimento cui si subentra

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 Luglio 2012

SCHEDA DESCRITTIVA DELLO STABILIMENTO OGGETTO D'AUTORIZZAZIONE
Ragione sociale: - **Comune di**

Codice ASL allevamento:

Bestiame allevato:

Specie	Categoria	Stabulazione	Ricovero *	n. posti	n. presenze medie
Capi totali				

* i ricoveri sono individuati nella planimetria allegata.

Stoccaggio e distribuzione effluenti d'allevamento *:

	Volume prodotto (mc/annui)	Giorni stoccaggio presenti	Giorni stoccaggio richiesti	Cessioni	SAU disponibile per la distribuzione
e.a. palabili					
e.a. non palabili					

* i dati indicati in tabella sono da ritenersi automaticamente aggiornati dal POA - POAS aggiornato secondo le scadenze fissate dalla normativa regionale.

Strutture di stoccaggio effluenti di allevamento non palabili :

Identifica *	Vasca pareti verticali lagoni	Superficie m ²	Cubatura netta m ³	Copertura presente assente	Tipo di copertura

* Le singole strutture di stoccaggio sono individuate nella planimetria allegata.

Strutture di stoccaggio del digestato *

Identifica					
Pre-vasca					
Stoccaggio a					
Stoccaggio b					

* La prevasca e le singole strutture di stoccaggio del digestato sono individuate nella planimetria allegata.

Trattamento effluenti di allevamento:

Tipo di trattamento	Volumi trattati annui	Effetti attesi	Azioni di monitoraggio ed autocontrollo	Campionamenti: tipo e periodicità

Silos:

Silos (n. progressivo)	Cubatura utile (mc)	Materiale stoccato	Sistema di caricamento *	Fase	Tipo di impianto di abbattimento

* meccanico o pneumatico

Presenti anche n. trincee per una superficie complessiva di m² ed una capacità complessiva pari a m³ totali, destinate allo stoccaggio dei seguenti materiali:

.....

Triturazione mais verde:

Attività presente:	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No	<input type="checkbox"/> diretta	<input type="checkbox"/> conto terzi

Mangimificio:

Mangimificio:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
se presente, specificare se a dieta umida o secca	<input type="checkbox"/> umida	<input type="checkbox"/> secca
Impianto di distribuzione mangime automatizzato:	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente
se presente, specificare il sistema adottato	
Carro unifeed::	<input type="checkbox"/> presente	<input type="checkbox"/> assente

Note:

Centrali termiche presenti:

Combustibile di alimentazione (compilare se di potenzialità superiore a quella indicata)	Potenzialità (kWh)			
<input type="checkbox"/> metano				
<input type="checkbox"/> GPL				
<input type="checkbox"/> gasolio				
<input type="checkbox"/> biogas				

Attività di Molitura:

Se presente, compilare ed accludere la "Relazione tecnica semplificata" di cui all'Allegato A.

Attività di Essiccazione:

Se presente, compilare ed accludere la "Relazione tecnica semplificata" di cui all'Allegato B.

Altre attività presenti (caseifici aziendali - macelli aziendali - trasformazione carni o ortofrutta): Dichiarare i volumi di materia prima lavorata e di prodotto annuo ottenuto

.....

Attività di produzione energetica:

Indicare tipo di impianto, anno di attivazione, potenza installata e estremi del titolo abilitativo alla costruzione e l'esercizio

.....

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ DI MOLITURA FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ D'ALLEVAMENTO

Ragione sociale: - Comune di

Codice ASL allevamento:

Materie prime lavorate:

Materie prime lavorate	Attività già in essere	Quantità (t./annue)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> Cereali	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> Proteaginose	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (in tonnellate)	

Capacità dell'impianto:

Potenza nominale del motore (kW)	Combustibile utilizzato	Ore di lavoro annue	Periodicità (giornate di lavoro annue)

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento:

Fasi lavorativa	Attività già presente	N. progressivo emissione *	Emissione presente	Macchinari connessi	Impianto di abbattimento **
A - Carico	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla
B - Molitura	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla
C - Preparazione razioni	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla

* Indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

** Impianto di abbattimento: indicare se l'impianto di abbattimento è esistente (Es) all'atto dell'istanza o se invece è previsto (Pr.); indicarne inoltre la sigla di cui alla DGR 13943/03 e s.m.i.

Descrizione emissioni:

N. progressivo emissione	Fasi lavorativa	Durata (ore annue)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	Portata (Nm ³ /h)
E			polveri				
E			polveri				
E			polveri				

RELAZIONE TECNICA SEMPLIFICATA PER ATTIVITÀ DI ESSICCAZIONE FUNZIONALE ALL'ATTIVITÀ D'ALLEVAMENTO

Ragione sociale: - Comune di

Codice ASL allevamento:

Materie prime lavorate:

Materie prime lavorate	Attività già in essere	Quantità (t./annue)	
		Attuale	Prevista
<input type="checkbox"/> Cereali e semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> Foraggi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Quantità totale annua (in tonnellate)	

Capacità dell'impianto di essiccazione:

Materie prime lavorate	Potenza nominale del motore (kW)	Combustibile utilizzato	Periodicità (giornate di lavoro annue)	Ore complessive di lavoro annue
<input type="checkbox"/> Cereali e semi oleosi				
<input type="checkbox"/> Foraggi				

Fasi lavorative, emissioni, impianti di abbattimento:

Fasi lavorativa	Attività già presente	N. progressivo emissione *	Emissione presente	Potenza del motore (kW)	Capacità di trattamento (mc)	Impianto di abbattimento **
Essiccazione di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:
Scarico di cereali/semi oleosi	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:
Essiccazione di foraggio	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	E	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			<input type="checkbox"/> Es. <input type="checkbox"/> Pr. Sigla:

* Indicare l'emissione connessa alla fase lavorativa ed il numero identificativo della stessa (esempio E1, E2 ecc.).

** Impianto di abbattimento: indicare se l'impianto di abbattimento è esistente (Es) all'atto dell'istanza o se invece è previsto (Pr); indicarne inoltre la sigla di cui alla DGR 13943/03 e s.m.i.

Descrizione emissioni:

N. progressivo emissione	Fasi lavorativa	Durata (ore annue)	Temperatura (°C)	Inquinanti	Sistemi di abbattimento	Altezza camino (m)	Diametro camino (m)	Portata (Nm³/h)
E				polveri				
E				polveri				
E				polveri				

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Occupazione e politiche del lavoro

D.d.s. 17 luglio 2012 - n. 6403**Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPABILITA' E OCCUPAZIONE

Visti:

- il decreto legislativo d.lgs. n.167/2011 «Testo unico dell'apprendistato approvato» ed in particolare:
 - l'art. 5 (Apprendistato di alta formazione) che prevede la possibilità di assumere apprendisti con contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione;
 - il comma 3 dello stesso che prevede, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'alto apprendistato mediante appositi convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università;
- la deliberazione n. IX/2053 del 28 luglio 2011 «Schema di Accordo di collaborazione tra Regione e il 28 luglio 2011 e il Sistema Universitario Lombardo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'Alta Formazione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 276/2003» che prevede di mettere in atto azioni finalizzate ad accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro con forme contrattuali stabili e a promuovere il riconoscimento del valore formativo del lavoro ai fini della formazione di livello terziario e del conseguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi formativi universitari;

Visto il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12412 «Approvazione avviso per la sperimentazione di corsi di laurea in apprendistato» che approva l'avviso rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 167/2011 presso imprese localizzate in Regione Lombardia;

Verificato che il suddetto avviso prevede che il ricevimento delle domande di contributo vengono ricevute secondo la modalità a «sportello aperto» e che l'istruttoria deve valutare la rispondenza esclusivamente a requisiti di ricevibilità e di ammissibilità indicati nell'avviso;

Dato atto che le domande sono ammesse a finanziamento nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazione di risorse disponibili;

Verificato che la domanda per il contributo per progetto di Laurea in apprendistato del signor Magoni Paolo, presentata da Università degli studi di Milano - Bicocca è pervenuta il 13 luglio 2012 prof. n. E1.2012.0126496;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di finanziamento, rispetto ai criteri previsti nell'avviso d.d.u.o. n. 12412, agli atti della Direzione Occupazione e Politiche del Lavoro - UO Lavoro;

Valutato di assumere le suddette risultanze, agli atti della Direzione Occupazione e Politiche del Lavoro - UO Lavoro, e di ammettere a finanziamento la domanda per il progetto sperimentale di Laurea in apprendistato presentata da Università degli studi di Milano - Bicocca per l'importo pari a € 12.000,00;

Verificato che dette risorse trovano adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

Dato atto di procedere all'impegno e liquidazione del primo acconto, previsto dal citato decreto, a seguito della verifica della documentazione prevista per l'avvio del progetto e della richiesta di acconto, previa sottoscrizione di garanzia fidejussoria, se dovuta;

Richiamato il d.d.u.o. del 30 giugno 2010 n. 6500 relativo al «POR della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013- Manuale per la rendicontazione a costi reali»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA

1. di ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, a finanziamento la domanda di contributo, presentata da Università degli studi di Milano - Bicocca per il progetto di Laurea in apprendistato del signor Magoni Paolo, per l'importo di

€ 12.000,00 che trova adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet <http://www.lavoro.regione.lombardia.it>

Il dirigente della struttura occupabilità e occupazione
Massimo Vasarotti

D.d.s. 17 luglio 2012 - n. 6404**Approvazione progetto sperimentale di laurea rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 167/2011, di cui al d.d.u.o. del 15 dicembre 2012 n. 12412**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OCCUPABILITA' E OCCUPAZIONE

Visti:

- il decreto legislativo d.lgs. n.167/2011 «Testo unico dell'apprendistato approvato» ed in particolare:
 - l'art. 5 (Apprendistato di alta formazione) che prevede la possibilità di assumere apprendisti con contratti di apprendistato per il conseguimento di titoli di studio universitari e dell'alta formazione;
 - il comma 3 dello stesso che prevede, in assenza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'alto apprendistato mediante appositi convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università;
- la deliberazione n. IX/ 2053 del 28 luglio 2011 «Schema di Accordo di collaborazione tra Regione e il 28 luglio 2011 e il Sistema Universitario Lombardo per la promozione e la diffusione del contratto di apprendistato per l'Alta Formazione ai sensi dell'art. 50 d.lgs. 276/2003» che prevede di mettere in atto azioni finalizzate ad accelerare l'ingresso nel mondo del lavoro con forme contrattuali stabili e a promuovere il riconoscimento del valore formativo del lavoro ai fini della formazione di livello terziario e del conseguimento di titoli di studio e attestazioni di competenza spendibili sul mercato del lavoro e riconosciuti dai sistemi formativi universitari;

Visto il d.d.u.o. del 15 dicembre 2011 n. 12412 «Approvazione avviso per la sperimentazione di corsi di laurea in apprendistato» che approva l'avviso rivolto ad apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 167/2011 presso imprese localizzate in Regione Lombardia;

Verificato che il suddetto avviso prevede che il ricevimento delle domande di contributo vengono ricevute secondo la modalità a «sportello aperto» e che l'istruttoria deve valutare la rispondenza esclusivamente a requisiti di ricevibilità e di ammissibilità indicati nell'avviso;

Dato atto che le domande sono ammesse a finanziamento nel rispetto dell'ordine cronologico di ricevimento, sino ad esaurimento della dotazione di risorse disponibili;

Verificato che la domanda per il contributo per progetto di Laurea in apprendistato della signora Guidolin Michela, presentata da Università degli studi di Bergamo è pervenuta il 26 giugno 2012 prof. n. E1.2012.0113817;

Preso atto delle risultanze dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di finanziamento, rispetto ai criteri previsti nell'avviso d.d.u.o. n. 12412, agli atti della Direzione Occupazione e Politiche del Lavoro - UO Lavoro;

Valutato di assumere le suddette risultanze, agli atti della Direzione Occupazione e Politiche del Lavoro - UO Lavoro, e di ammettere a finanziamento la domanda per il progetto sperimentale di Laurea in apprendistato presentata da Università degli studi Bergamo per l'importo pari a € 13.340,00;

Verificato che dette risorse trovano adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

Dato atto di procedere all'impegno e liquidazione del primo acconto, previsto dal citato decreto, a seguito della verifica della documentazione prevista per l'avvio del progetto e della richiesta di acconto, previa sottoscrizione di garanzia fidejussoria, se dovuta;

Richiamato il d.d.u.o. del 30 giugno 2010 n. 6500 relativo al «POR della Lombardia Ob. 2 FSE 2007-2013- Manuale per la rendicontazione a costi reali».

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla IX Legislatura regionale;

DECRETA

1. di ammettere, per le motivazioni indicate in premessa, a finanziamento la domanda di contributo, presentata da Università degli studi Bergamo per il progetto di Laurea in apprendistato della signora Guidolin Michela, per l'importo di € 13.340,00 che trova adeguata copertura finanziaria all'interno U.P.B. 2.3.0.2.13 cap. 5249 del bilancio in corso per l'anno 2012;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet <http://www.lavoro.regione.lombardia.it>

Il dirigente della struttura
occupabilità e occupazione
Massimo Vasarotti

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

D.G. Sanità

D.d.u.o. 16 luglio 2012 - n. 6306 Approvazione piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA

Visto il Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e s.m.i., che prevede l'attuazione di programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE;

Vista la Decisione 2003/100/CE della Commissione del 13 febbraio 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili, per il riconoscimento delle greggi a basso rischio di scrapie;

Vista l'O.M. del 10 maggio 1991, Norme per la profilassi di malattie animali, che include la scrapie tra le malattie a carattere infettivo e diffusivo elencate all'articolo 1 del d.p.r. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il d.m. dell'8 aprile 1999, Norme per la profilassi della Scrapie negli allevamenti ovini e caprini e s.m.i., che definisce i compiti delle Autorità sanitarie in caso di sospetto e/o conclamato focolaio di scrapie;

Visto il d.m. del 17 dicembre 2004, Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, che dispone che le Regioni e Province Autonome, in funzione della realtà zootecnica locale, predispongano piani regionali di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle TSE negli ovini;

Richiamato l'allegato 5b della d.g.r. n. 2734 del 22 dicembre 2012, Testo Unico delle Regole di gestione del sistema socio-sanitario regionale - (di concerto con gli Assessori Boscagli e Maccarì), che prevede la prerogativa di predisporre piani regionali, in armonia con la normativa nazionale e comunitaria, sulla base delle priorità della politica sanitaria regionale;

Rilevato che la scrapie rappresenta un problema per la salute della popolazione ovina e caprina nel territorio regionale, in quanto, tra il 2003 e il 2011 sono stati registrati in Lombardia 13 focolai, di cui 10 nella specie ovina e 3 nella specie caprina e che tali focolai hanno comportato l'abbattimento e la distruzione di circa 5000 capi;

Evidenziato che è possibile aumentare la resistenza della popolazione ovina alla scrapie attraverso la selezione genetica di soggetti resistenti;

Considerato che sussiste la necessità di avviare in ambito regionale un piano di selezione genetica finalizzato a conseguire i seguenti obiettivi:

- creare in ambito regionale nuclei di allevamento in grado di soddisfare la domanda di capi geneticamente resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili per il ripopolamento delle aziende ovine colpite da tale malattia;
- incrementare nella popolazione ovina, in particolare nella razza autoctona Bergamasca le caratteristiche di resistenza genetica alla scrapie senza che ne siano compromessi gli aspetti zootecnici e produttivi;

Considerato che :

- la registrazione individuale dei capi ovini nella Banca Dati Regionale (BDR) è stata resa obbligatoria in Lombardia a partire dal 2011,
- la registrazione dei singoli ovini nella BDR consente l'attribuzione univoca del genotipo,
- la registrazione del genotipo è un requisito fondamentale per attuare il piano di selezione genetica;

Valutato che il Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie (allegato A) consente di perseguire i sopraindicati obiettivi;

Ritenuto pertanto di:

- approvare il documento di cui all'allegato A, «Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie», parte integrante e sostanziale del presente atto;
- affidare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde l'esecuzione del Piano in argomento;
- precisare alle ASL che gli oneri derivanti dal presente atto sono finanziati all'interno delle risorse per Funzioni non ta-

riffabili (assegnate con decreto della DG Sanità n. 554 del 30 gennaio 2012);

- di precisare altresì che il presente atto non comporta registrazioni contabili;
- pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. e sul sito W.E.B. della D.G. Sanità;

Viste:

- la l.r.n. 20/2008 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi della IX legislatura;
- la l.r.n. 33/2009 «Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;

DECRETA

1. di approvare il documento di cui all'allegato A, «Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie», parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di affidare ai Dipartimenti di Prevenzione Veterinari delle ASL lombarde l'esecuzione del Piano in argomento;

3. di precisare alle ASL che gli oneri derivanti dal presente atto sono finanziati all'interno delle risorse per Funzioni non tariffabili (assegnate con decreto della DG Sanità n. 554 del 30 gennaio 2012);

4. di precisare altresì che il presente atto non comporta registrazioni contabili;

5. di pubblicare il presente atto sul B.U.R.L. e sul sito W.E.B. della D.G. Sanità.

Il dirigente u.o.
Piero Frazzi

_____ • _____

PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE - ANNO 2012
PREMESSA

Questo piano risponde all'esigenza di selezionare capi geneticamente resistenti alla Scrapie in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunitarie (Regolamento (CE) N. 999/2001 del Parlamento Europeo Decisione 1003/2002 - studio dei genotipi; Regolamento 260/2003- principio dell'abbattimento selettivo in funzione dei genotipi resistenti; Decisione 100/2003 - requisiti minimi per l'istituzione di programmi di ovini geneticamente resistenti alla scrapie; Regolamento CE 1915/2003 - eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi) e nazionali (Decreto 17/12/2004 - Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini).

POPOLAZIONE OVINA DELLA REGIONE LOMBARDBIA

Il patrimonio ovino della regione Lombardia risulta costituito da 129.286 capi, di cui 127.645 da carne, 1.252 da latte e 389 da lana, per un totale di 5.607 allevamenti attivi (5.423 da carne, 155 da latte e 29 da lana). Circa il 90% degli allevamenti è di capacità ridotta, inferiore ai 20 capi (tabella 1). Fonte dati BDR aggiornamento ad aprile 2012.

Tabella 1 Distribuzione del numero di allevamenti ovini suddivisi per classi di consistenza

classi di consistenza	frequenza	%	% cumulata
0	513	9,1	9,1
1	413	7,4	16,5
2-20	4088	72,9	89,4
21-50	344	6,1	95,6
51-100	87	1,6	97,1
101-300	69	1,2	98,3
301-500	24	0,4	98,8
501-1.000	46	0,8	99,6
1.001-2.000	21	0,4	100,0
>2.000	2	0,0	100,0
totale	5.607	100,0	

La razza prevalente è la Bergamasca che risulta la razza autoctona di primaria diffusione in termini di capi e di allevamenti (tabelle 2 e 3).

Tabella 2 Distribuzione degli allevamenti in base alla razza prevalente

Razza	frequenza	%	% cumulata
Meticcio Ovino	3.043	54,3	54,3
Bergamasca	1.618	28,9	83,1
Finnica	136	2,4	85,6
Corteno	80	1,4	87,0
Altamurana	73	1,3	88,3
Suffolk	66	1,2	89,5
Camerun	34	0,6	90,1
Brianzola	27	0,5	90,5
Sarda	17	0,3	90,9
Massese	11	0,2	91,0
Nana Ouessant	11	0,2	91,2
Alpina Comune	8	0,1	91,4
Black Face	8	0,1	91,5
Barbaresca	7	0,1	91,7
Texel	7	0,1	91,8
Altre	46	0,8	92,6
non nota	415	7,4	100,0
Totale	5.607	100,0	

Tabella 3 Distribuzione del numero di capi per razza prevalente

Razza	capi	%	% cumulata
Bergamasca	75.772	60,2	60,2
Meticcio Ovino	44.737	35,6	95,8
Finnica	1.034	0,8	96,6
Altamurana	726	0,6	97,2
Corteno	689	0,5	97,8
Brianzola	623	0,5	98,3
Suffolk	507	0,4	98,7

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 Luglio 2012

Razza	capi	%	% cumulata
Appenninica	281	0,2	98,9
Sarda	245	0,2	99,1
Biellese	226	0,2	99,3
Camerun	162	0,1	99,4
Massese	127	0,1	99,5
Black Face	100	0,1	99,6
Delle Langhe	70	0,1	99,6
Nana Ouessant	60	0,0	99,7
Merino Precoce	60	0,0	99,7
Frabosana	50	0,0	99,8
Texel	46	0,0	99,8
Barbaresca	42	0,0	99,8
Frisona	30	0,0	99,9
Ile de France	30	0,0	99,9
Comisana	24	0,0	99,9
Alpina Comune	24	0,0	99,9
Sambucana	20	0,0	99,9
Merinzata Italiana	20	0,0	99,9
Meticcio Caprino	15	0,0	100,0
Tiroler Bergschaf	15	0,0	100,0
Zwartbles	12	0,0	100,0
altre	26	0,0	100,0
Totale	125.773	100,0	

In tabella 4 è riportata la distribuzione per razza degli allevamenti con più di 100 capi.

Tabella 4 distribuzione per razza degli allevamenti superiori ai 100 capi

	101-300	301-500	501-1000	1001-2000	>2000	totale
Bergamasca	32	17	34	18	1	102
Meticcio Ovino	30	6	10	3	1	50
Altamurana	1	0	0	0	0	1
Appenninica	1	0	0	0	0	1
Biellese	1	0	0	0	0	1
Brianzola	0	1	0	0	0	1
Finnica	1	0	0	0	0	1
Non nota	3	0	2	0	0	5
Totale	69	24	46	21	2	162

Il patrimonio ovino, principalmente presente nel territorio bergamasco, bresciano e nella provincia di Sondrio è raccolto prevalentemente in allevamenti stanziali (tabella 5).

Tabella 5 Patrimonio ovino per provincia

Provinci	allevamenti	stanziali	transumanti	vaganti	capi
Bergamo	1124	1055		69	47.808
Brescia	1244	936	271	37	32.368
Como	809	807		2	8.958
Cremona	87	80		7	6.807
Lecco	508	502		6	5.500
Lodi	13	13			967
Milano	179	173		6	5.308
Monza Brianza	13	13			86
Mantova	69	67		2	2.070
Pavia	107	100		7	4.477
Sondrio	1133	1132		1	9.870
Varese	321	313		8	5.067
totale	5.607				129.286

Provincia	Capi in allevamenti stanziali	Capi in allevamenti transumanti	Capi in allevamenti vaganti
Bergamo	9.996		37812
Brescia	13.416	2.670	16282
Como	7.885		1073

Provincia	Capi in allevamenti stanziali	Capi in allevamenti transumanti	Capi in allevamenti vaganti
Cremona	2.165		4642
Lecco	4.427		1073
Lodi	967		
Milano	1.459		3849
Monza Brianza	86		
Mantova	932		1138
Pavia	504		3973
Sondrio	9.672		198
Varese	2.566		2501
Totale	54.075	2.670	72.541

Vi sono 2.544 allevamenti con presenza di almeno un ariete (tabella 6). Sono 147 gli allevamenti con più di 100 capi con presenti arieti. La maggior parte degli allevamenti possiede fino a 20 arieti. 1.029 arieti su 4.042 complessivi registrati in BDR (25.5%) sono presenti in allevamenti con più di 100 capi (tabella 7). Su 4.042 arieti 1.578 sono in allevamenti di razza bergamasca (tabella 8).

Tabella 6 Distribuzione degli allevamenti per classe di consistenza e per numero di arieti

	Capi									totale	%	% cumulata
	1	2-20	21-50	51-100	101-300	301-500	501-1000	1001-2000	>2000			
1	34	1801	157	25	11	0	0	0	0	2.028	79.7	79.7
2-5	0	212	107	45	39	15	16	2	0	436	17.1	96.9
6-10	0	5	6	2	7	4	17	10	0	51	2.0	98.9
11-20	0	0	2	1	3	1	9	5	1	22	0.9	99.7
>20	0	0	0	0	0	0	2	4	1	7	0.3	100
totale	34	2018	272	73	60	20	44	21	2	2544	100	

Tabella 7 Numero degli arieti per classe di consistenza

Classe di consistenza	n arieti	%	% cumulata
1	34	0.8	0.8
2-20	2307	57.1	57.9
21-50	492	12.2	70.1
51-100	180	4.5	74.5
101-300	215	5.3	79.9
301-500	106	2.6	82.5
501-1000	376	9.3	91.8
1001-2000	263	6.5	98.3
>2000	69	1.7	100.0
Totale	4.042	100	

Tabella 8 Distribuzione arieti per razza prevalente

razza	n arieti
Meticcio Ovino	1.965
Bergamasca	1.578
Finnica	81
Suffolk	64
Camerun	37
Altamurana	34
Brianzola	30
Corteno	26
Nana Ouessant	19
Sarda	15
Massese	11
Black Face	9
Barbaresca	7
Frabosana	6
Altre	35
non nota	125

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

In regione Lombardia risultano iscritti al Libro Genealogico 26 allevamenti di razza Bergamasca per un totale di 794 capi (tabella 9). In tabella 10 sono riportate le razze autoctone iscritte ai registri anagrafici della regione Lombardia.

Tabella 9 Razze iscritte al libro genealogico della regione Lombardia

Provinsi	Razza	Maschi	Femmine	totale	Aziende
BG	Bergamasca	152	305	457	19
BS	Bergamasca	10	10	20	3
CR	Bergamasca	8	17	25	2
MI	Bergamasca	9	283	292	2
totale		179	615	794	26

(fonte: Assonapa 2011)

Tabella 10 Razze iscritte ai registri anagrafici della regione Lombardia

Provinsi	Razza	Maschi	Femmine	totale	aziende
BS	Pecora di Corteno	29	262	291	15
CO	Brianzola	70	1102	1172	50
totale		99	1364	1463	65

(fonte: Assonapa 2011)

RISULTATI DELLA EPIDEMIO-SORVEGLIANZA DAL 2002 AL 2010

A decorrere dal gennaio 2002 sono stati attivati in Unione Europea dei piani nazionali di sorveglianza e controllo delle TSE nei piccoli ruminanti basati sull'esecuzione di test rapidi. Di seguito viene riassunta in forma tabellare l'attività di sorveglianza (attiva e passiva) svolta per la Scrapie in regione Lombardia sugli allevamenti ovini fino al 31 dicembre 2010 (tabella 11).

Tabella 11 Risultati della epidemio-sorveglianza 2002-2010

		ovini			caprini		
		negativi	positivi	totale	negativi	positivi	totale
2002	Regolarmente macellati >18 mesi	482	0	482	236	0	236
	Morto in stalla >18 mesi	81	0	81	93	0	93
	Abbattimento per patologia non TSE	2	0	2	3	0	3
	Totale	565	0	565	332	0	332
2003	Regolarmente macellati >18 mesi	503	0	503	355	0	355
	Morto in stalla >18 mesi	174	1	175	387	0	387
	Abbattuto in azienda infetta	20	0	20	0	0	0
	Abbattimento per patologia non TSE	1	0	1	2	0	2
	Totale	698	1	699	744	0	744
2004	Regolarmente macellati >18 mesi	182	0	182	14	0	14
	Morto in stalla >18 mesi	148 (19)	0	148	386	0	386
	Abbattimento per patologia non TSE	3	0	3	4	0	4
	Totale	333	0	333	404	0	404
2005	Regolarmente macellati >18 mesi	626 (4)	0	626	1316	0	1316
	Morto in stalla >18 mesi	162 (83)	0	162	479	1	480
	Abbattuto in azienda infetta	0	0	0	0	0	0
	Abbattimento per patologia non TSE	1	0	1	4	0	4
	Totale	789	0	789	1800	1	1800
2006	Regolarmente macellati >18 mesi	3155 (2)	3	3158	1384	0	1384
	Morto in stalla >18 mesi	247 (58)	0	247	612	0	612
	Abbattuto in azienda infetta	158	2	160	0	0	0
	Abbattimento per patologia non TSE	12	0	12	21	0	21
	Totale	3572	5	3577	2017	0	2017
2007	Regolarmente macellati >18 mesi	5526 (2)	5	5531	1539	0	1539
	Morto in stalla >18 mesi	241 (76)	0	241	729 (161)	1	730
	Abbattuto in azienda infetta	343	3	346	2	0	2
	Abbattimento per patologia non TSE	48	0	48	23	0	23
	Totale	6158	8	6166	2293	1	2294

		ovini			caprini		
		negativi	positivi	totale	negativi	positivi	totale
2008	Regolarmente macellati >18 mesi	2717 (8)	1	2718	1449(2)	0	1451
	Morto in stalla >18 mesi	310 (123)	0	310	874(251)	0	874
	Abbattuto in azienda infetta	147	3	150	0	0	0
	Abbattimento per patologia non TSE	0	0	0	0	0	0
	Totale	3174	4	3178	2323	0	2325
2009	Regolarmente macellati >18 mesi	585	0	586	1062(1)	0	1062
	Morto in stalla >18 mesi	272 (62)	1	272	818(132)	0	818
	Abbattuto in azienda infetta	1	1	2	0	0	0
	Abbattimento per patologia non TSE	0	0	0	0	0	0
	Totale	858	2	860	1880	0	1880
2010	Regolarmente macellati >18 mesi	253 (1)	1	253	760(2)	0	760
	Morto in stalla >18 mesi	316 (49)	0	316	899(119)	0	899
	Abbattuto in azienda infetta	0	0	0	7	0	7
	Abbattimento per patologia non TSE	0	0	0	0	0	0
	Totale	569	1	569	1666	0	1666

In parentesi sono riportati i campioni conferiti ma risultati non idonei inclusi nel conteggio.

Nel complesso nell'arco di nove anni sono stati esaminati 1.379 allevamenti lombardi ovini per un totale di 13.528 capi ovi-caprini. La maggior parte di tali allevamenti (1.048) è stata controllata fino a 3 volte (circa 75%) (tabella 12).

Figura 1 controlli per allevamento




Tabella 12 controlli nell'arco dei 9 anni considerati

n controlli	n allevamenti	%	% cumulata
1	656	47.0	47.0
2	251	18.0	65.0
3	141	10.1	75.1
4	81	5.8	80.9
5	71	5.1	85.9
6	34	2.4	88.4
7	26	1.9	90.2
8	33	2.4	92.6
9	9	0.6	93.2
10	12	0.9	94.1
11-20	36	2.6	96.7
21-30	12	0.9	97.5
31-40	6	0.4	98.0
41-50	2	0.1	98.1
51-100	21	1.5	99.6
>100	6	0.4	100.0

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

Tabella 13 aziende controllate per provincia

Provincia	aziende controllate	allevamenti presenti sul territorio	%
Bergamo	327	1107	29.5%
Brescia	283	1230	23.0%
Como	258	808	31.9%
Cremona	19	86	22.1%
Lecco	102	515	19.8%
Lodi	3	20	15.0%
Milano	44	185	23.8%
Mantova	23	71	32.4%
Pavia	9	106	8.5%
Sondrio	152	1216	12.5%
Varese	159	309	51.5%
totale	1379	5653	24.4%

E' disponibile la suddivisione per specie solo per 3.411 capi ovini controllati (tabella 14).

Tabella 14 capi controllati per razza

razza	n capi	%
Bergamasca	3.344	98.0%
Sarda	25	0.7%
Ile de France	16	0.5%
Massese	6	0.2%
Biellese	5	0.1%
Suffolk	5	0.1%
Langhe	4	0.1%
Altamurana	3	0.1%
Merinizzata	2	0.1%
Barbaresca	1	0.0%
totale	3.411	

FOCOLAI DI SCRAPIE

Dall'anno 2002 al 2011 si sono riscontrati in Lombardia 13 focolai di Scrapie (tabelle 15e 16) di cui tre nella sola specie caprina.

Tabella 15 focolai di Scrapie in Lombardia dal 2002 al 2011

Anno	N° nazionale	Conferma	Provincia	Comune	Tipo scrapie	Specie	N capi presenti	N capi abbattuti	Motivo prelievo
2003	29-2003	09/12/03	MN	Quistello	Classica	Ovini	20 ovini		Morto in stalla
2005	48-2005	2/12/05	MN	Pegognaga	Classica	caprini	4 caprini		Morto in stalla
2006	12-2006	24/03/06	BG	Cerete	Classica	Ovini	1533 (1510 ovini + 23 caprini)	1533	reg. macellato
2006	55-2006	22/08/06	BS	Rovato	Classica	Ovini	1734 (1660 ovini + 74 caprini)	1734	reg. macellato
2007	5-2007	12/02/07	BG	Villa di Serio	Classica	Ovini	142 ovini	188	reg. macellato
2007	15-2007	02/04/07	BG	Gandino	Classica	caprini	8 caprini	3	Morto in stalla
2007	17-2007	06/04/07	MI	Bernate Ticino	Classica	Ovini	82 (79 caprini + 3 ovini)	97 abbattuti per brucellosi	reg. macellato
2007	54-2007	31/08/2007	PV	S.Cristina e Bissone	Classica	Ovini	659 (648 ovini + 11 caprini)	661	reg. macellato
2008	5-2008	12/02/2008	BG- PV	Rovetta-Corte Olona	Classica	Ovini	613 (606 ovini + 7 caprini)	726	reg. macellato
2009	-2009	09/03/2009	CR	Camisano	Classica	Ovini	8 ovini	8	Morto in stalla
2010	7-2010	12/05/2010	BS	Castelcovati	Classica	Ovini	(2 ovini + 12 caprette tibetane)	14	reg. macellato
2011	60-2011	08/07/2011	SO	Chiesa Valmalenco	Atipica (nor98)	caprini	73 capre (71 frisa + 1 camosciata + 1 saanen)		reg. macellato
2011	86-2011	17/10/2011	PV	S.Cristina e Bissone	Classica	Ovini	1575 ovini (157 meticce + 1388 bergamasche) + 50 caprini		reg. macellato

Tabella 16 dettaglio delle positività

anno	identificativo	specie	razza	sexo	data di nascita	età mesi	genotipo
2003	ITMN002363	ovini	sarda	F	2001	35	ARQ/ARQ
2005	ITMN005569	caprini	Saanen	F	2002	46	ARQ/ARQ 211/Q/R; 240 P/S
2006	BGBE3410	ovini	Bergamasca	F	2001	68	ARQ/ARQ
2006	BS14011632	ovini	Bergamasca	F	1999	92	ARQ/ARQ
2006	IT017000001026	ovini	Bergamasca	F	2001	70	
2006	BSB0086	ovini	Bergamasca	F	2001	70	
2006	IO170000001042	ovini	Bergamasca	F			ARQ/ARQ
2006	IT016117922	ovini	bergamasca	F	2002	51	ARQ/ARQ
2007	IT015000000597	ovini	meticcias	F	2004	39	ARQ/ARQ
2007	IT016000027717	caprini	meticcias	F	2005		ARQ/ARQ 240 P/S
2007	IT016138884	ovini	bergamasca	F	2001	74	ARQ/ARQ
2007		ovini	bergamasca				
2008	PV11703	ovini	Bergamasca	F	2003		
2009	CR08767	ovini	Incrocio finnica-olandese	F	1997	147	ARQ/ARQ
2010	ITBS026424	ovini	Bergamasca				ARQ/ARQ
2011	GM99	caprini	Incrocio	F	2002		AHQ/AHQ
2011	IT01800003807	ovini	Incrocio	F	2010	34	ARQ/ARQ

Distribuzione delle frequenze alleliche nella razza bergamasca

La condizione di suscettibilità o di resistenza alla scrapie è associata, oltre che al ceppo, ai genotipi del gene codificante la proteina prionica (PrP). Le tre triplette nucleotidiche polimorfe ai codoni 136, 154 e 171, codificano per diversi alleli alcuni dei quali più frequenti e di ampia diffusione quali ARQ, ARR, AHQ, ARH e VRQ, altri di minor riscontro come TRQ, ARK, AHR, ALQ e VRR. L'allele ARR è associato a condizione di resistenza alla forma classica di scrapie, soprattutto in forma di omozigosi. Gli alleli VRQ e ARQ sono associati a elevata suscettibilità. Nella popolazione italiana è stato dimostrato come gli aplotipi AT137 RQ, AF141RQ e ARQK176 risultino associati ad una condizione di resistenza i primi e di suscettibilità l'ultimo^{0,1,2}. L'allele AHQ determinerebbe una situazione di ridotta suscettibilità così come l'allele ARH in omozigosi. In eterozigosi quest'ultimo invece parrebbe essere recessivo rispetto all'altro allele. In generale è considerato resistente il genotipo ARR/ARR, semiresistente il genotipo ARR/—, altamente suscettibile il genotipo VRQ/—. Il genotipo ARQ/ARQ è risultato prevalente (82) nei 104 capi risultati positivi a scrapie nel 2010 in Italia. Non parrebbe invece sussistere la condizione di resistenza in presenza dell'allele ARR per la forma atipica di scrapie. Nel caso della scrapie atipica, patologia pressoché subclinica sporadica e presumibilmente spontanea, la dipendenza genetica è meno evidente e preliminare. I dati genetici sui casi ad oggi identificati in Europa indicano nelle posizioni 141 e 154 della PrP quelle più critiche nel definire la sensibilità genetica alla patologia. Fra le pecore affette da scrapie atipica compaiono alleli di resistenza a quella classica quali ALRR e ALHQ. L'allele AHQ ed una variante dell'allele ARQ sarebbero invece associati ad un maggior rischio per quest'ultima.

0 2011. Francesca Baldinelli

Tesi " Controllo della scrapie classica in Italia: strategie di selezione genetica a confronto" Dottorato di ricerca in Epidemiologia e Controllo delle zoonosi

1 Vaccari G, Scavia G., Sala M., Cosseddu G., Chiappini B, Conte M, Esposito E., Lorenzetti R., Perfetti G., Marconi P, Scholl F, Barbaro K., Bella A., Nonno R., Agrimi U. Protective effect of the AT137RQ and ARQK176 alleles against classical scrapie in Sarda breed sheep' Veterinary Research (2009) 40: 19

2 Maestrale C., Carta A., Attene S., Galistu A., Santucci C., Cancedda M.G., Saba M., Sechi S., Patta C., Bandino E., Ligios C. 'p.Asn176Lys and p.Met137Thr dimorphisms of the PRNP gene significantly decrease the susceptibility to classical scrapie in ARQ/ARQ sheep' Animal Genetics (2009) 40, 982-985

Osservazioni nei focolai

Dei focolai di razza bergamasca riscontrati sul territorio lombardo tra il 2003 e il 2011 sono stati esaminati 2914 capi. Il 57% circa di essi è risultato appartenere al genotipo ARQ/ARQ di elevata suscettibilità (tabella 17) in linea con il dato pubblicato da Pongolini et al.³. Questo risultato è coerente con i rilievi del progetto condotto nel 2006-2007 dall'Istituto Spallanzani di Milano dove il medesimo allele è stato riscontrato nel 67% dei capi esaminati⁴. L'8 % presentava l'allele VRQ.

Tabella17 Genotipizzazione

Classe di resistenza	Genotipo	Totale	%
3° classe- suscettibilità elevata	ARQ/ARQ	1664	57.1%
2° classe- suscettibilità scarsa	ARQ/ARR	301	10.3%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	ARQ/ARQ141F	203	7.0%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	VRQ/ARQ	181	6.2%
3° classe- suscettibilità elevata	ARQ/AHQ	165	5.7%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	ARQ/ARK	164	5.6%
3° classe- suscettibilità elevata	ARQ/ARH	51	1.8%
Altri tipi di classe 2°- suscettibilità scarsa	ARR/ARQ141F	25	0.9%
1° classe- suscettibilità minima o nulla	ARR/ARR	21	0.7%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	VRQ/ARR	20	0.7%
2° classe- suscettibilità scarsa	ARR/AHQ	18	0.6%
Altri tipi di classe 2°- suscettibilità scarsa	ARR/ARK	18	0.6%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	AHQ/ARQ141F	13	0.4%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	VRQ/ARQ141F	11	0.4%

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 Luglio 2012

Classe di resistenza	Genotipo	Totale	%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	ARK/ARQ141F	9	0.3%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	ARK/ARK	8	0.3%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	VRQ/AHQ	8	0.3%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	ARH/ARQ141F	7	0.2%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	VRQ/ARK	7	0.2%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	VRQ/VRQ	6	0.2%
3°classe -suscettibilità elevata	AHQ/ARK	5	0.2%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	ARQ141F/ARQ141F	3	0.1%
	ARH/ARK	2	0.1%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	VRQ/ARH	2	0.1%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	AHQ/AHQ	1	0.0%
3°classe -suscettibilità elevata	AHQ/ARH	1	0.0%
Totale		2914	100.0%

I dati raccolti mostrano che l'allele ARR di resistenza è decisamente infrequente in forma omozigote (0.7%) e relativamente infrequente anche in forma eterozigote (13.1%). Si tratta di un riscontro migliorato rispetto al dato del 9% riportato da Vaccari et al.⁵ in uno studio del 2003 ottenuto su 50 capi di razza bergamasca e rispetto al dato del 9.7% effettuato su 31 capi condotto da Luhken et al.⁶. Il primo lavoro riportava una frequenza del genotipo ARQ/ARQ pari al 70% mentre nel secondo risultava pari a circa il 55%.

3 Pongolini S., Bergamini F., Iori A., Migliore S., Corradi A., Bassi S. 'Prion protein genotypes of Italian sheep breeds with lysine-171 and phenylalanine-141 detection' Veterinary Microbiology (2009) 137: 18-23

4 Cambuli, Galli A., Bongioni G. (2005) 'Prp gene polymorphisms associated to Scrapie susceptibility in Bergamasca breed sheep'. Italian Journal of Animal Science

5 Vaccari G., Chiappini B., Conte M., Blasi M., Rosati A., Ligios C., Carta A., Acutis P., Pernazza I., Nazzari N., Maroni Ponti A., Agrimi U. PrP allelic frequencies in Italian ovine pure breeds. In: Conference on methods for control of scrapie. Abstracts; May 15-16, 2003; Oslo, 2003.

6 Luhken G., Lipsky S., Peter C., Erhardt G. 'Prion protein polymorphisms in autochthonous European sheep breeds in respect to scrapie eradication in affected flocks' Small Ruminant Research (2008) 75: 43-47

Piani locali di selezione

Nella provincia di Cremona è stato condotto un piano di selezione genetica in 4 allevamenti tra il 2006 e il 2011, principalmente basato sul miglioramento genetico della linea maschile. Oltre alla selezione degli arieti destinati alla riproduzione resistenti, ogni anno veniva disposto il controllo di un campione di maschi al di sotto dei 12 mesi di età destinati a ricostituire il gruppo dei riproduttori. Nella tabella 18 sono riportati i risultati complessivi delle prove di genotipizzazione condotte negli anni.

Tabella18 Genotipizzazione Cremona

Classe di resistenza	Genotipo	Totale	%
3°classe -suscettibilità elevata	ARQ/ARQ	498	60.9%
2° classe- suscettibilità scarsa	ARR/ARQ	149	18.2%
3° classe- suscettibilità elevata	ARQ/AHQ	39	4.8%
3° classe- suscettibilità elevata	ARQ/ARH	35	4.3%
Altri tipi di classe 3°- suscettibilità elevata	ARQ/ARK	28	3.4%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	ARQ/VRQ	12	1.5%
2° classe- suscettibilità scarsa	ARR/AHQ	12	1.5%
1° classe- suscettibilità minima o nulla	ARR/ARR	10	1.2%
3°classe - suscettibilità elevata	AHQ/AHQ	8	1.0%
2° classe- suscettibilità scarsa	ARR/ARH	8	1.0%
2° classe- suscettibilità scarsa	ARR/ARK	7	0.9%
3° classe- suscettibilità elevata	AHQ/ARH	6	0.7%
	ARH/ARK	2	0.2%
3°classe -suscettibilità elevata	AHQ/ARK	1	0.1%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	AHQ/VRQ	1	0.1%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	ARH/VRQ	1	0.1%
suscettibilità elevata- divieto impiego come riproduttori	ARK/VRQ	1	0.1%
	Totale complessivo	818	100.0%

L'allele ARR in omozigosi è presente nell'1.2% dei capi ed in forma eterozigote raggiunge il 23% dei soggetti testati. Quanto all'allele di maggior suscettibilità VRQ è presente soltanto nell'1.8% dei capi testati. Apparentemente la selezione in base alla condizione di resistenza affiancata alla selezione morfologica dei capi avrebbe consentito di pervenire gradualmente ad ottenere dei maschi portatori di allele resistente in eterozigosi dotati di un buon profilo morfologico e riproduttivo. Permane tuttavia elevato il riscontro del genotipo ARQ/ARQ.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano si intende per:

- 1) greggi di elevato merito genetico: i greggi che risultano iscritti al Libro Genealogico (LG) nonché tutti i greggi nei quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al LG è equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento;
- 2) analisi di genotipizzazione: analisi dei polimorfismi ai codoni 136, 154, 171 del gene della PrP;
- 3) prelievo ufficiale: prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche eseguito dal Veterinario della Asl competente per territorio ove si trova il gregge oppure, solo per i greggi iscritti al Libro Genealogico (LG), prelievo di sangue o di materiale biologico eseguito dal veterinario o dal personale tecnico appartenente all'Associazione Allevatori.

OBIETTIVI

In conformità a quanto stabilito dal decreto ministeriale 17 dicembre 2004, obiettivo principale del piano è di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di:

- concorrere alla eradicazione delle EST degli ovini;
- concorrere alla creazione di greggi a 'basso rischio' di EST;
- concorrere alla tutela della salute umana ed animale;
- adeguarsi allo standard sanitario comunitario per favorire le produzioni.

Tale obiettivo viene perseguito attraverso:

- genotipizzazione di tutti i maschi destinati alla riproduzione e dei nuovi nati maschi destinati alla rimonta;
- l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo dei riproduttori portatori di tale allele;
- l'incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano mediante impiego di maschi ARR/—;
- la costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR) utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- genotipizzazione delle femmine con eliminazione delle portatrici dell'allele VRQ;
- progressiva diminuzione dell'allele ARQ_{sus} negli allevamenti aderenti al piano.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Monitoraggio

E' disposto di testare obbligatoriamente tutti i maschi di età >6 mesi destinati alla riproduzione in tutti gli allevamenti ovin con più di 100 capi presenti sul territorio della Lombardia, possibilmente in concomitanza con i controlli effettuati per la bonifica sanitaria, allo scopo di addivenire:

- alla costituzione di un nucleo di capi con allele ARR disponibili ai fini di ripopolamento nell'ambito della gestione di focolai o dell'introduzione di montoni nell'ambito della selezione;
- all'acquisizione di informazioni sullo stato degli allevamenti ovin di razza bergamasca che potrebbero avere maggiore impatto ai fini del piano di selezione.

Questa fase dovrà essere completata entro il **31 dicembre 2013**.

Tutti i capi sottoposti al prelievo per la genotipizzazione devono essere identificati individualmente in modo tale da garantire una connessione precisa e duratura tra marchio identificativo e il genotipo.

Durante il periodo di monitoraggio saranno attuate iniziative formative per la promozione del Piano - destinate alla formazione specifica degli operatori coinvolti;

- destinate alla divulgazione presso gli allevatori e finalizzate ad incentivare l'adesione volontaria.

Al termine della fase di monitoraggio verranno valutati i risultati ai fini di un'eventuale revisione del presente Piano.

Piano di selezione genetica ad adesione volontaria

Il Piano di selezione genetica si realizza sulla base di adesione volontaria: tutti gli allevamenti ovin di qualsiasi consistenza e presenti sul territorio lombardo possono aderire.

Tuttavia, in conformità al DM 17 dicembre 2004, l'adesione è obbligatoria per:

- i greggi "di elevato merito genetico", **entro il 31 dicembre 2012**
- gli allevamenti che ripopolano, a seguito di un focolaio di scrapie.

La richiesta di adesione al Piano deve essere comunque formalizzata mediante presentazione di apposita domanda conforme al modello riportato nell'allegato 1 (Domanda di adesione al piano di selezione genetica degli ovini per la profilassi delle EST) presso il Dipartimento di Prevenzione Veterinaria della Asl competente per il territorio ove si trova il gregge.

In considerazione della bassa presenza dell'allele di resistenza ARR, dell'attenzione alla conservazione dei caratteri morfo-funzionali di razza, della prevenzione della riproduzione in consanguineità e della deriva genetica, verranno adottati con carattere di obbligatorietà i requisiti minimi di cui al DM 17 dicembre 2004.

I greggi aderenti al piano devono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale.

Tutti gli animali con sintomatologia neurologica riferibile alle EST di età superiore ai 12 mesi, nonché tutti gli animali di età superiore ai 18 mesi morti negli allevamenti partecipanti al piano, devono essere sottoposti ad accertamenti diagnostici per le EST compresa la prova di genotipizzazione in caso di positività confermata; qualora in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia.

Coordinamento del piano

E' previsto l'incontro periodico di componenti dell'U.O. Veterinaria della Regione Lombardia, di componenti dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario della Lombardia, di referenti dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, di referenti individuati a livello delle

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 Luglio 2012

ASL e di rappresentanti delle Associazioni Allevatori e di altre organizzazioni professionali interessate dal piano.

Tali incontri, di cadenza almeno annuale, hanno l'obiettivo di:

- valutare lo stato di avanzamento ed i risultati del monitoraggio obbligatorio ai fini di una eventuale revisione del piano;
- coordinare le attività di formazione degli operatori e di pubblicizzazione del piano di adesione volontaria;
- coordinare le attività di selezione genetica negli allevamenti aderenti al piano e affrontare eventuali problematiche emerse nella loro attuazione;
- valutare lo stato di avanzamento ed i risultati ottenuti a seguito dell'applicazione dello schema di selezione genetica nelle aziende aderenti;
- riesaminare il piano e se necessario, revisionarlo sulla base della normativa, della situazione epidemiologica e di eventuali nuove acquisizioni scientifiche.

Schema di selezione genetica

Tutti i capi sottoposti al prelievo per la genotipizzazione devono essere identificati individualmente in modo tale da garantire una connessione precisa e duratura tra marchio identificativo e il genotipo. Pertanto è possibile avvalersi dell'identificazione anche mediante bolo elettronico.

Negli allevamenti aderenti al piano, è fatto obbligo di:

- sottoporre a prove di genotipizzazione tutti i maschi di età superiore ai 4 mesi, che devono essere adeguatamente identificati, **entro 12 mesi dalla richiesta di adesione al Piano**;
- sottoporre a prove di genotipizzazione tutti i maschi di età superiore ai 4 mesi, con cadenza almeno annuale;
- inviare alla macellazione entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo tutti i maschi portatori dell'allele VRQ. Questi animali non possono uscire dall'allevamento tranne che per essere macellati;
- introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti di selezione;
- introdurre femmine da riproduzione prive dell'allele VRQ;
- non impiegare montoni di genotipo sconosciuto.

Ai fini di velocizzare il processo di selezione genetica è prevista la possibilità di:

- sottoporre a prove di genotipizzazione tutte le femmine in età riproduttiva, ad esclusione degli agnelli o agnelloni destinati al macello;
- introdurre esclusivamente femmine con genotipo ARR/—;
- inviare alla macellazione entro 30 giorni le femmine del gregge eventualmente genotipizzate per le quali risulta noto il genotipo recante l'allele VRQ;

In considerazione delle modalità di diffusione dell'infezione, andranno inoltre attuate le opportune misure di prevenzione, in particolare rispetto alla diffusione mediante placenta.

Il piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza:

genotipo	Classe	
ARR/ARR	Riproduttori di 1° classe	Suscettibilità minima o nulla
ARR/ARH	Riproduttori di 2° classe	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
ARR/AHQ		Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa
ARQ/ARR		suscettibilità scarsa
ARQ/ARQ	Riproduttori di 3° classe	Suscettibilità elevata
ARQ/AHQ		Suscettibilità elevata
AHQ/AHQ		Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità'. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata
ARQ/ARH		Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità'. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata
ARH/ARH		Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità'. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata
AHQ/ARH		Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità'. Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilità elevata

Divieto di impiego come riproduttori	
VRQ/VRQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARQ	Suscettibilità elevata
VRQ/ARH	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità'. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/AHQ	Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità'. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
VRQ/ARR	Suscettibilità scarsa ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile

È fatto divieto di utilizzare ai fini riproduttivi all'interno del gregge i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli di classe 1°, 2° o 3°, nell'ambito del programma. **Sin da principio va raccomandato e favorito l'impiego di montoni di classe 1° e 2°.**

È fatto **divieto di vendita e introduzione di montoni di classe 3° tra greggi aderenti** al Piano ad eccezione degli allevamenti iscritti al LG. Tuttavia, gli arieti con genotipo ARQ/ARQ possono essere introdotti solo in allevamenti iscritti al LG nei quali sia presente un nucleo di femmine portatrici di almeno un allele ARR.

Gli arieti con genotipo ARQ/ARQ possono essere impiegati nei greggi aderenti al piano, compresi gli allevamenti iscritti al LG, purché sia presente un nucleo di femmine portatrici di almeno un allele ARR.

Per i greggi aderenti al piano, trascorsi al massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo esclusivamente di arieti di classe 1° e 2° e dal 10° anno solo di montoni di classe 1°.

Livelli di qualifica degli allevamenti.

Ogni gregge aderente al piano di selezione può accedere ad una delle seguenti qualifiche:

Livello I	Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR
Livello II	Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR e montoni ARR/ARR
Livello III	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR
Livello IV	Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR
Livello V	Greggi aderenti al piano

La qualifica sanitaria andrà riportata sul modello 4 in occasione delle movimentazioni verso altri allevamenti.

Controlli nei greggi aderenti al piano

Nei greggi aderenti al Piano di selezione genetica sono effettuati, con cadenza almeno annuale e preferibilmente in occasione della bonifica sanitaria, controlli ufficiali al fine di:

- verificare la corrispondenza tra il livello di qualifica e il genotipo dei montoni presenti o, nel caso dei livelli I e II, di tutti i soggetti,
- assicurare il rispetto dei tempi di eliminazione dei soggetti con genotipo indesiderato;
- assicurare il rispetto dei requisiti relativi alle movimentazioni dei capi.

Compiti delle ASL

Presso ogni ASL viene individuato un veterinario ufficiale referente, il cui compito è di coordinamento delle attività previste dal presente Piano di selezione genetica degli ovini nei confronti della scrapie.

E' compito dell'ASL effettuare attività di formazione degli operatori e di divulgazione del Piano di selezione genetica.

Nel caso di greggi vaganti, il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Asl competente sulla sede legale del gregge, qualora diversa dalla sede fisica, collabora con l'Asl competente sul territorio ove si trova il gregge nella gestione sanitaria ai fini del presente Piano.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Asl competente sul territorio ove si trova il gregge:

- provvede al prelievo dei campioni per le prove di genotipizzazione, possibilmente in occasione della bonifica sanitaria, durante la fase obbligatoria di monitoraggio e nelle aziende Aderenti al Piano di selezione;
- registra in BDR il genotipo del singolo capo sottoposto a prova di genotipizzazione in sede di focolaio, in corso di monitoraggio e in fase di attuazione del Piano nelle aziende aderenti;
- riceve le domande di adesione al Piano di Selezione,
- provvede all'inserimento in BDR della qualifica dell'allevamento rispetto al Piano di selezione e al relativo aggiornamento;
- rilascia il certificato individuale di genotipo, per i riproduttori di classe 1 (allegato 2);
- effettua i controlli ufficiali nei greggi aderenti al piano;
- adotta eventuali provvedimenti sanitari e atti conseguenti (es. ordinanza di abbattimento);
- al termine di ogni anno di attività ed entro il 15 febbraio i Direttori/Responsabili inviano alla U.O. Veterinaria della Regione Lombardia una relazione sull'attività effettuata.

Il Dipartimento di Prevenzione Veterinario dell'Asl competente su un territorio comunque interessato dal passaggio del gregge collabora nella sua gestione sanitaria ai fini del presente Piano.

Campioni

I campioni di sangue destinati alla genotipizzazione (5-10ml) dovranno essere prelevati in provette di plastica contenenti anticoagulante EDTA. Il sangue potrà essere conservato refrigerato (+ 4°C) in caso di invio immediato (entro 24 ore) al laboratorio di competenza. In caso di consegna in tempi più lunghi il sangue dovrà essere congelato (-20°C).

I campioni di sangue saranno inviati alle sezioni diagnostiche provinciali dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna (Izsler) corredati da apposita scheda di accompagnamento campioni (allegato 3).

Negli allevamenti iscritti a L.G. i campioni possono essere prelevati da veterinari o personale tecnico delle Associazioni Allevatori e conferiti al Laboratorio Gruppi Sanguigni di Cremona, corredati da apposita scheda di accompagnamento campioni (allegato 3).

Gli esiti delle prove di genotipizzazione eseguite da parte del personale delle Associazioni Allevatori vengono registrate in BDR entro dieci giorni dall'esito.

La stampa del documento di accompagnamento campioni per genotipizzazione viene effettuata mediante apposita funzionalità in BDR. E' necessario procedere alla registrazione dell'identificativo individuale dei singoli capi sottoposti a prelievo ove non siano già stati registrati in BDR prima di procedere all'identificazione delle provette ed alla stampa del modulo di accompagnamento campioni.

Costi

I costi per le analisi genetiche della fase obbligatoria di monitoraggio e della fase volontaria di adesione al piano sono a carico del SSR, fatto salvo i campioni prelevati da veterinari o personale tecnico delle Associazioni Allevatori.

Gli indennizzi relativi agli animali obbligatoriamente macellati nell'ambito delle azioni del presente Piano sono indennizzati ai sensi della Legge n. 218 del 2 giugno 1988, al netto degli introiti derivati dalla macellazione.

Il certificato individuale di genotipo per riproduttori di 1 classe (allegato 2) viene rilasciato dalla Asl a titolo gratuito per le aziende aderenti al Piano; per le aziende non aderenti sarà possibile rilasciare tale certificazione su espressa richiesta dell'allevatore e a pagamento.

Provvedimenti

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente piano comporta, in caso di focolaio, la mancata corresponsione dell'indennità prevista dalla Legge n. 218 del 2 giugno 1988.

REGIONE LOMBARDIA

DOMANDA DI ADESIONE AL PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA
DEGLI OVINI PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE

Al Responsabile del Servizio di Medicina Veterinaria della AUSL

Il sottoscritto Cognome Nome

In qualità di Proprietario Responsabile Detentore

Ragione sociale allevamento

Codice aziendale |_|_|_|_|_|_|_|_| Sottocodice |_|_|

Comune

Via / località

Telefono

Tipologia dell'azienda latte carne lana Categoria gregge ad elevato merito genetico

Razze allevate

Capi presenti:

Totale ovini

Totale riproduttori ovini maschi

Di cui iscritti a L.G.

Totale riproduttori ovini femmine

Di cui iscritti a L.G.

CHIEDE

di aderire al piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alla scrapie

DICHIARA

di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario ASL;

Li'

Firma del richiedente

_____ • _____

REGIONE LOMBARDIA

PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA RESISTENZA ALLA SCRAPIE

CERTIFICATO INDIVIDUALE DI GENOTIPIZZAZIONE PER RIPRODUTTORI DELLA SPECIE OVINA

Si certifica che l'ovino di razza sesso

Identificativo

Data di nascita è risultato portatore del genotipo

Di Classe

data di rilascio.....

firma del Veterinario Ufficiale

.....

— • —

PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI OVINI

Verbale n. _____ A.S.L. _____ Prelevatore _____ data prelievo: ___/___/___

Proprietario: _____ Codice allevamento | _____ | Comune: _____

n. progr	Codice identificativo del capo (1)	Codice azienda di origine (2)	Codice bolo o microchip	Motivo del prelievo (3)	Data di nascita			Sesso (M,F)	Razza	Capo iscritto a LG (S/No)
					Giorno	Mese (4)	Anno (4)			
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

(1) Codice identificativo del capo: Compilazione obbligatoria. Inserire il codice completo verificandone la correttezza

(2) Inserire il codice dell'azienda di provenienza qualora il capo sia stato acquistato da altra azienda

(3) Utilizzare i seguenti codici: **1**-Agnelli o montoni del Piano Nazionale; **2**-Femmine per definizione di gruppi di monta; **3**-Maschi o femmine del campione casuale di verifica del Piano Nazionale; **4**-genotipizzazioni per la gestione di un focolaio di Scrapie ovina.

(4) Indicare sempre almeno il mese (anche presunto) e l'anno di nascita del capo

Firma dell'Allevatore

Firma del Veterinario prelevatore

D.G. Industria, artigianato, edilizia e cooperazione

D.d.u.o. 18 luglio 2012 - n. 6435

Determinazioni in merito al decreto n. 3794 del 3 maggio 2012 «Approvazione del bando: Responsabilità sociale per la competitività di impresa»: proroga dei termini di presentazione delle domande

IL DIRIGENTE DELLA U.O. IMPRENDITORIALITA'

Visti:

- la d.g.r. n. 2712/2011 «Determinazioni Relative al Programma Operativo «Responsabilità Sociale di Impresa: Persone, Mercati e Territorio» in cui, nell'Allegato n.3 vengono approvati i criteri generali per l'attuazione della Finalità 5: «Sostegno alle azioni di RSI delle MPMI lombarde e delle grandi imprese anche internazionali radicate sul territorio»;
- il d.d. n. 3794 del 3 maggio 2012 «Approvazione del bando: Responsabilità Sociale per la Competitività di Impresa»;
- il d.d. n. 4667 del 29 maggio 2012 «Determinazioni in merito al decreto n. 3794 del 3 maggio 2012 "Approvazione del bando: Responsabilità Sociale per la Competitività di Impresa": rettifiche per mero errore materiale»;

Richiamato l'art. 5 del Bando «Modalità e termini di presentazione delle domande» in cui si stabilisce che la procedura informatica necessaria per la presentazione delle domande on-line sarà disponibile sul sistema Finanziamenti On-line dalle ore 10:00 del 23 maggio 2012 fino alle ore 16:30 del 19 luglio 2012;

Considerate le finalità ed il carattere innovativo e sperimentale del Bando che prevedono lo sviluppo di progetti in grado di implementare in maniera strutturata azioni e politiche aziendali sugli ambiti di intervento previsti dal Bando stesso;

Atteso che, in considerazione di quanto sopra esposto, sono pervenute all'Assistenza Tecnica numerose richieste di chiarimenti sulle tipologie di progetti e di spese considerate ammissibili;

Rilevato che al momento di sottoscrizione del presente atto risultano protocollate solo tre domande di contributo che non permettono di utilizzare pienamente la dotazione finanziaria messa a disposizione della d.g.r. n. 2712/2011;

Ritenuto quindi opportuno prorogare i termini di chiusura per la presentazione delle domande on-line per poter favorire la creazione di partnership significative sul territorio ed incoraggiare un'ampia partecipazione al Bando, lasciando alle imprese potenzialmente beneficiarie più tempo per definire la progettazione degli interventi per cui viene richiesto il contributo;

Ritenuto altresì opportuno fissare la chiusura per la presentazione delle domande on-line al 19 settembre 2012, data che consente di lasciare invariato il termine massimo per la realizzazione dei progetti fissato per il 31 dicembre 2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 nonché i provvedimenti organizzativi dell'IX Legislatura;

DECRETA

per i motivi esposti in premessa:

1. di prorogare il termine di presentazione delle domande on-line alle ore 16:30 del 19 settembre 2012;
2. di pubblicare il presente provvedimento sul Burl, sul sito della Direzione Generale Industria, Artigianato, Edilizia e Cooperazione.

Il dirigente della u.o. imprenditorialità
Francesco Bargiggia

D.G.Territorio e urbanistica

D.d.s. 17 luglio 2012 - n. 6397

Estinzione del procedimento e archiviazione dell'istanza di autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59 presentata dalla ditta Profacta s.p.a. per una discarica da realizzarsi in loc. Macogna, Comune di Cazzago San Martino (BS)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento» e s.m.i.;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia ambientale»;
- il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive»;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, poteri sostitutivo e potestà sanzionatoria».

Visto in particolare l'art. 4 del d.lgs. 128/2010 che ha abrogato il d.lgs. 59/2005, prevedendo tuttavia che «le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento»;

Vista la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del d.lgs. 59/05 dalla ditta Profacta s.p.a., per l'acquisizione dell'autorizzazione integrata ambientale dell'impianto da realizzarsi in Cazzago San Martino (BS) e registrata al prot. n.T1.2008.0020875 del 16 settembre 2008, come successivamente modificata ed integrata;

Atteso che con nota del 30 maggio 2012 in atti regionali n. T1.2012.0010913, la ditta Profacta s.p.a. ha ritirato l'istanza di VIA relativa all'impianto;

Vista la nota in atti regionali n T1.2012.0011604 dell'8 giugno 2012 con la quale la U.O. Sviluppo Sostenibile e Valutazioni Ambientali ha comunicato la chiusura della procedura di VIA e l'archiviazione della relativa istanza;

Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale non può essere rilasciata in assenza di valutazione di impatto ambientale positiva;

Ritenuto pertanto di estinguere il procedimento finalizzato al rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'ampliamento dell'impianto, archiviando la relativa istanza presentata da profacta s.p.a. con sede legale in C.so 3 Novembre, Trento;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 15, OS 15.4 come da allegato alla comunicazione del Presidente della Giunta approvata con d.g.r. 465 del 5 agosto 2010;

Viste la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20: «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di estinguere il procedimento amministrativo disponendo l'archiviazione dell'istanza, agli atti regionali con prot. n.T1.2008.0020875 del 16 settembre 2008, presentata dalla ditta Profacta s.p.a., con sede legale in c.so 3 Novembre, Trento, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto da realizzarsi in Cazzago San Martino (BS);

2. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Brescia per la successiva trasmissione a mezzo raccomandata A/R all'impresa e comunicazione ai Comuni di Cazzago San Martino, Travagliato, Rovato, Berlingo, ad A.R.P.A. Dipartimento di Brescia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul B.U.R.L.;

3. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti» della D.G.Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti
Dario Sciunnach

D.d.s. 17 luglio 2012 - n. 6398

Diniego dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 alla Isolaverde s.r.l per un nuovo impianto di cui al punto 5.4 dell'allegato VIII alla parte II del citato decreto legislativo, in Comune di Gambolò (PV)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E INNOVAZIONE IN MATERIA DI RIFIUTI

Visti:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
- il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche»;
- la d.g.r. 30 novembre 2005, n. 1266 «Determinazioni in ordine alla realizzazione e la gestione delle discariche per rifiuti costituiti da materiali da costruzione contenenti amianto»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante «Norme in materia ambientale»;
- la d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 10360 «Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r.n. 26/2003)»;
- la l.r. 2 febbraio 2010, n. 5 «Norme in materia di valutazione di impatto ambientale»;
- il d.lgs. 28 giugno 2010, n. 128 «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;
- il d.lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 «Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti che abroga alcune direttive»;
- la l.r. 1 febbraio 2012, n. 1 «Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, poteri sostitutivo e potestà sanzionatoria»;

Visto il Piano provinciale gestione rifiuti (PPGR) della Provincia di Pavia, approvato con d.g.r.n. 10483/09;

Visto in particolare l'art. 4, comma 6 della l.r. n. 5/10 che reca: «Quando in sede di conferenza di servizi emergono, in base alla normativa vigente, elementi ostativi al rilascio dell'approvazione o anche dell'autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, i lavori della conferenza si concludono con una proposta di rigetto delle istanze del soggetto proponente e, per il principio dell'economicità dell'azione amministrativa, non è necessario dare corso o ultimare l'istruttoria vera e propria degli aspetti ambientali dell'intervento»;

Atteso che, ai sensi degli artt. n. 197 e 199 del d.lgs. 152/06 e della l.r. n. 26/03, le Province con i PPGR stabiliscono le aree non idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento rifiuti e che la d.g.r. n. 10360/09, al paragrafo 8.1 dell'allegato, afferma che: «i criteri per la localizzazione degli impianti che le Province devono adottare, possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale in conformità al PTC vigente e dai relativi piani di settore, ivi compresi i PTC dei parchi regionali» e che pertanto il PPGR costituisce norma specifica riguardo alla localizzazione di discariche;

Vista l'istanza di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06, agli atti regionali n. Z1.2011.0031722

del 13 dicembre 2011, della Ditta Isolaverde s.r.l. per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto esercente l'attività 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del citato decreto legislativo;

Atteso che il procedimento amministrativo è stato avviato con nota prot. n. T1.2012.0002565 del 3 febbraio 2012;

Preso atto che la conferenza dei servizi istruttoria ai sensi dell'art. 4, comma 3 della l.r. n. 5/10, si è conclusa con l'espressione delle seguenti posizioni:

Regione Lombardia - D.G. Ambiente, energia e reti, U.O. V.I.A. e D.G. Territorio e urbanistica, Struttura Autorizzazioni e innovazioni in materia di rifiuti: introducono la riunione, descrivendo le finalità della stessa nell'ambito della procedura V.I.A. e di A.I.A..

Viene dato atto ai presenti che ad oggi non sono pervenute osservazioni del pubblico al progetto in questione.

L'estensore dello Studio di Impatto Ambientale viene invitato ad illustrare il Progetto ed i contenuti dello S.I.A. stesso.

L'estensore provvede a quanto richiesto e illustra le motivazioni secondo le quali ritiene non vi siano motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto.

A seguito della presentazione vengono anticipate alcune osservazioni, in particolare in relazione all'adeguatezza delle misure piezometriche effettuate ai sensi della l.r. 36/03.

Viene richiesto ai presenti di informare preliminarmente se risultino, in base alla normativa vigente e a quanto illustrato dal proponente, elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione/approvazione del progetto;

Provincia di Pavia: verificato il Piano provinciale dei rifiuti rileva il divieto derivante dalle NTA del PTC del Parco del Ticino di impianti di smaltimento rifiuti, divieto fatto proprio dal PPGR della Provincia.

Si fa inoltre presente che il SIARL evidenzia la presenza di risaie in aree limitrofe attigue adiacenti a quella di progetto. Si ritiene quindi sussista un motivo escludente.

Consegna agli Atti della C.d.S. nota n. 10627 del 22 febbraio 2012 che meglio specifica quanto dichiarato e chiede che diventi parte integrante del verbale della riunione.

Comune di Gambolò: deposita agli Atti della C.d.S. delibera di Consiglio Comunale n. 8 del 26 gennaio 2012 con la quale esprime parere negativo alla realizzazione del progetto e chiede che diventi parte integrante del verbale della riunione.

Parco del Ticino: concorda con quanto rilevato dalla Provincia in merito alla presenza di risaie e alla presenza di motivi ostativi in base alle NTA del PTC del Parco. Esprime perplessità sul progetto circa la nuova escavazione, non prevista dal Piano cave, prefigurandosi in contrasto con la l.r. 14/98.

Consegna agli Atti della C.d.S. nota n. 199/1799 del 21 febbraio 2012 che meglio specifica quanto dichiarato e chiede che diventi parte integrante del verbale della riunione.

Regione Lombardia D.G. Territorio e urbanistica, Struttura Autorizzazioni e innovazioni in materia di rifiuti, fa propri i motivi ostativi rilevati dalla Provincia di Pavia inerenti la presenza di risaie in aree limitrofe e la localizzazione interna al Parco del Ticino.

La Conferenza propone pertanto il rigetto delle istanze di VIA e AIA.

L'autorità competente in materia di A.I.A. formalizza preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, chiedendo al Proponente se ritenga adeguati i 10 giorni previsti dalla norma per la presentazione di controdeduzioni.

Il Proponente richiede sia concessa una proroga di 30 giorni, che l'autorità competente accoglie.

Vista la nota prot. N. Z1.2012.0008056 del 22 marzo 2012, con la quale, in seguito a richiesta della ditta del 21 marzo 2012, è stata concessa una proroga di 90 giorni del termine per il deposito delle osservazioni, fino al 22 giugno 2012;

Vista la lettera del 23 giugno 2012, agli atti regionali con prot. n. Z1.2012.0017042 del 2 luglio 2012, di osservazioni ai sensi dell'art. 10 bis della l. 241/90, con la quale il proponente sostiene che:

- sia errata l'applicazione del vincolo escludente di cui all'art. 25.10 della NTA del Parco lombardo della Valle del Ticino, in quanto riferito a discariche di rifiuti solidi urbani, assimilabili ed industriali ed in quanto la d.g.r. n. 10360/09 prevede che la realizzazione di impianti all'interno dei parchi regionali costituisca criterio penalizzante;

- nell'anno agrario 2011/2012 i terreni limitrofi all'area oggetto dell'istanza non sono coltivati a riso, come risulterebbe da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'azienda agricola La Roverina s.r.l. e da documentazione fotografica;

- quand'anche il proponente non presenti la documentazione richiesta dal PPGR per dimostrare l'assenza di risaie - in particolare risultanze del SIARL, autocertificazione sulla base di risultanze CAA e documentazione fotografica -, la Conferenza sarebbe tenuta a richiedere un'integrazione documentale e non potrebbe procedere a diniegare l'autorizzazione;

- un eventuale diniego sarebbe in contrasto con le esigenze segnalate dal PPGR di smaltimento di rifiuti contenenti amianto;

Considerato che le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco lombardo della Valle del Ticino, approvate con d.g.r. n. 5983/01, all'art. 25.10 recano: «*lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilabili ed industriali attraverso discariche controllate è vietato in tutto il territorio del Parco*»;

Considerato che il PPGR prevede per il Parco del Ticino una disciplina particolare, diversa da quella generale per i parchi regionali, come emerge da:

- il capitolo 8 del PPGR che, relativamente al Parco regionale del Ticino, afferma: «*Tuttavia, si deve applicare come criterio escludente l'intero territorio del Parco per «lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, assimilabili e industriali (n.d.r.: da intendere ora come rifiuti non pericolosi e pericolosi) attraverso discariche controllate», come sempre specificato all'art. 25.10 delle NTA, mentre le discariche di inerti sono consentite previa adozione di particolari accorgimenti costruttivi di protezione ambientale, ovviamente in assenza di altri vincoli escludenti per questa sub-tipologia impiantistica*»;

- la nota (11) alle tabelle del capitolo 8 citato, che, relativa al criterio generale penalizzante dei parchi regionali, reca: «*Norme specifiche più restrittive per le aree comprese nel Parco lombardo della Valle del Ticino, desunte dalle NTA del PTCPT*»;

Considerato che il PPGR definisce chiaramente l'applicabilità del criterio escludente del Parco del Ticino, come richiamato, alle discariche di rifiuti non pericolosi e pericolosi e che l'istanza in oggetto è relativa ad una discarica di rifiuti non pericolosi;

Atteso che il d.lgs. 36/03 e la d.g.r. 1266/05 classificano la discarica oggetto dell'istanza come «discarica di rifiuti non pericolosi»;

Ritenuto di confermare che la fattispecie dell'istanza in oggetto rientri tra quelle per le quali le NTA del PTCPT pongono il divieto, come espresso in Conferenza da Provincia di Pavia a Parco regionale Valle del Ticino;

Ritenuto pertanto di ribadire l'applicazione del criterio escludente per il Parco lombardo della Valle del Ticino per l'impianto in oggetto, ai sensi del PPGR;

Atteso che per l'applicazione dei criteri localizzativi fa fede la data di presentazione dell'istanza, come ribadito al punto n. 3 del deliberato della d.g.r. n. 10360/09;

Atteso che in particolare la d.g.r. n. 10360/09, per l'applicazione del criterio della risaia, prevede alla nota (8): «*Stato di fatto dell'uso del suolo, rilevabile del Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia (SIARL) al momento della presentazione dell'istanza, è richiesta un'autocertificazione sulla base delle risultanze presso i C.C.A. (Centri Assistenza Agricola) congiuntamente ad un'adeguata documentazione fotografica che attesti lo stato dei luoghi*»;

Considerato che le controdeduzioni del proponente relative alla presenza di risaie non sono riferite alla data di presentazione dell'istanza, come emerge dalla documentazione allegata, datata 22 giugno 2012, sia per la dichiarazione sostitutiva che per le fotografie;

Ritenuto pertanto che non sia adeguatamente documentata l'assenza di risaie limitrofe all'area alla data di presentazione dell'istanza, come già evidenziato in sede di conferenza da Provincia di Pavia e da Parco del Ticino;

Considerato che il proponente ha avuto la possibilità di trasmettere documentazione integrativa, come in effetti ha fatto, facendo seguito al preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della l. 241/90;

Serie Ordinaria n. 30 - Lunedì 23 luglio 2012

Atteso che la necessità di siti di smaltimento per i rifiuti contenenti amianto evidenziata nel PPGR non può costituire presupposto per il mancato rispetto delle norme specifiche relative alla localizzazione di impianti;

Ritenuto, per quanto sopra argomentato, che nessuno dei due motivi ostativi rilevati dalla Conferenza di Servizi sia stato controdedotto dal proponente in termini risolutivi e condivisibili, posto che la validità anche di uno solo dei due motivi rappresenta motivo sufficiente per procedere al diniego dell'istanza;

Valutato pertanto di denegare alla Ditta Isolaverde s.r.l., con sede legale in Vigevano, via Vecchia di Gambolò n. 13/b, l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto esercente l'attività 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/06, disponendo l'archiviazione della relativa istanza agli atti regionali n. Z1.2011.0031722 del 13 dicembre 2011;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura approvato con d.c.r. n. 56 del 28 settembre 2010 e la declinazione allo stesso nel PO 15, OS 15.4 come da allegato alla comunicazione del Presidente della Giunta approvata con d.g.r. 465 del 5 agosto 2010;

Viste la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20: «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti organizzativi della IX legislatura;

DECRETA

1. di denegare alla Ditta Isolaverde s.r.l., con sede legale in Vigevano, via Vecchia di Gambolò n. 13/b, l'autorizzazione per la realizzazione e gestione di un nuovo impianto esercente l'attività 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte II del d.lgs. 152/06, disponendo l'archiviazione della relativa istanza agli atti regionali n. Z1.2011.0031722 del 13 dicembre 2011;

2. di trasmettere copie conformi del presente atto a mezzo raccomandata A/R alla Isolaverde s.r.l. e comunicazione a Regione Lombardia - DG Ambiente Energia Reti - Struttura VIA, Provincia di Pavia, Comune di Gambolò (BS), Parco Lombardo della Valle del Ticino, ARPA Dipartimento di Pavia e di disporre la pubblicazione sul B.U.R.L.;

3. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti» della D.G. Territorio ed Urbanistica della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

4. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del d.lgs. n. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

Il dirigente della struttura
autorizzazioni e innovazione in materia di rifiuti
Dario Sciunnach